

*Status familiare e cittadinanza europea: la qualificazione del matrimonio egualitario dopo la sentenza Cupriak-Trojan***

SOMMARIO: 1. La sentenza *Cupriak-Trojan* e la sua collocazione sistematica. – 2. Il quadro giurisprudenziale di riferimento: dalla *Coman* alla *Mirin*. – 2.1. Il precedente «fondativo»: *Coman* (C-673/16). – 2.2. Il caso *Stolichna obshtina* (C-490/20): filiazione e documenti d'identità. – 2.3. Il caso *Mirin* (C-4/23): identità di genere e trascrizione nell'atto di nascita. – 3. Il contributo originale della sentenza *Cupriak-Trojan*: tre piani di sviluppo. – 4. Il modello tedesco: dalla *Lebenspartnerschaft* all'apertura del matrimonio. – 5. Il certificato di capacità matrimoniale: *ratio*, ambito applicativo e matrimonio egualitario. – 6. Il matrimonio egualitario straniero tra riconoscimento e riduzione a unione civile: la compatibilità dell'art. 32-bis con *Cupriak-Trojan*. – 7. La cittadinanza europea come «ponte» tra ordinamenti.

1. Con la sentenza del 25 novembre 2025 (causa C-713/23), la Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha enunciato un principio di portata sistematica che investe, in misura rilevante, il rapporto tra competenza statale in materia di stato civile e vincoli funzionali derivanti dalla cittadinanza dell'Unione: uno Stato membro non può rifiutare il riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto da suoi cittadini nell'esercizio della libertà di circolazione in un altro Stato membro, qualora la trascrizione costituisca l'unico mezzo previsto dall'ordinamento nazionale per consentire un riconoscimento effettivo di tale matrimonio¹.

Il procedimento principale aveva origine dalla domanda presentata dai sigg. Cupriak-Trojan e Trojan – entrambi cittadini polacchi, il primo con doppia cittadinanza polacca e tedesca – volta ad ottenere la trascrizione nel registro dello stato civile polacco del matrimonio da loro contratto a Berlino nel 2018. Il rifiuto opposto dalle autorità polacche si fondava sull'argomento che l'ordinamento polacco non ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che pertanto la trascrizione avrebbe violato i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia ai sensi

* Professore Ordinario di Diritto privato comparato presso il Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ Corte giust., Grande Sezione, 25 novembre 2025, causa C-713/23, *Cupriak-Trojan*, dispositivo.

dell'art. 107, n. 3, della legge sugli atti dello stato civile². La questione era stata deferita alla Corte dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia) con decisione dell'8 novembre 2023.

Il dispositivo della sentenza è netto nella sua formulazione: l'art. 20 e l'art. 21, paragrafo 1, Tratt. FUE, letti alla luce dell'art. 7 e dell'art. 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l'atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l'unico mezzo previsto da quest'ultimo che permette un tale riconoscimento»³.

La pronuncia si colloca all'esito di una sequenza giurisprudenziale coerente - *Coman* (2018), *Stolichna obshtina* (2021), *Mirin* (2024) - rispetto alla quale costituisce, come si vedrà, non una mera applicazione ma un autentico sviluppo su tre piani distinti: soggettivo, oggettivo e dei diritti fondamentali. Prima di esaminare il contributo originale della decisione, è perciò necessario ricostruire il substrato normativo e giurisprudenziale nel quale essa si inserisce.

2. La sentenza *Cupriak-Trojan* non nasce in un vuoto sistematico. Essa si inserisce in una sequenza giurisprudenziale che la Grande Sezione ha costruito nel corso di un settennio attraverso tre pronunce di analogo rilievo, ciascuna delle quali ha ampliato – su un piano distinto: lo *status* coniugale, la filiazione, l'identità di genere – il perimetro dell'obbligo di riconoscimento imposto dal diritto dell'Unione agli Stati membri nell'esercizio delle loro competenze in materia di stato civile. La ricostruzione di tale sequenza è premessa necessaria alla comprensione del contributo originale della pronuncia del 2025.

2.1. Il filo che conduce alla pronuncia in esame non può essere dipanato senza risalire alla sentenza *Coman* (causa C-673/16, 5 giugno 2018), con la quale la Grande Sezione della Corte di giustizia ha posto le basi dell'orientamento che la decisione *Cupriak-Trojan* è chiamata ora a consolidare e, per certi versi, a sviluppare ulteriormente⁴.

² Art. 107, n. 3, *ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego* (legge sugli atti dello stato civile), del 28 novembre 2014.

³ *Cupriak-Trojan*, dispositivo, cit.

⁴ Corte giust., Grande Sezione, 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman e a.*, ECLI:EU:C:2018:385.

La questione sollevata in quel procedimento dalla *Curtea Constituțională* romena concerneva l'interpretazione dell'art. 2, punto 2, lett. a), della direttiva 2004/38/CE: se, segnatamente, il termine «coniuge» ivi adoperato comprendesse il partner dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione, con il quale quest'ultimo avesse legalmente contratto matrimonio in un altro Stato membro.

La vicenda trae origine dal diniego opposto dalle autorità rumene al rilascio di un titolo di soggiorno derivato al coniuge extracomunitario di un cittadino dell'Unione, con il quale quest'ultimo aveva legalmente contratto matrimonio a Bruxelles nel 2010. Il fondamento del rigetto risiedeva nell'art. 277 del codice civile rumeno, norma che non soltanto preclude il matrimonio same-sex, ma ne disconosce espressamente la validità qualora contratto all'estero. In questo scenario il conflitto non è meramente tra norme, ma tra visioni assiologiche: da un lato, la «riserva di nazionalità» dell'istituto matrimoniale; dall'altro, l'effetto utile del diritto di circolazione ex art. 21, par. 1, TFUE. Come è stato rilevato in dottrina, il diniego non era un mero atto amministrativo, ma l'espressione di una precisa resistenza identitaria e politica, volta a preservare l'istituto matrimoniale interno da contaminazioni esterne; resistenza che sarebbe poi sfociata, in Romania, nel tentativo – fallito – di costituzionalizzare il divieto⁵. Sotto questo profilo, il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto dell'Unione Europea è stato ricondotto alla categoria dell'identità costituzionale nazionale, intesa come limite invalicabile all'attuazione degli obblighi eurounitari⁶.

Il nucleo della sentenza risiede nell'affermazione di una nozione neutra di «coniuge» ai sensi dell'art. 2, punto 2, lett. a), della direttiva 2004/38/CE. A differenza di

⁵ Cfr. E. AMBROSINI, *Matrimoni omosessuali e libera circolazione. Regole europee e interpretazioni evolutive*, in *Fam. dir.*, 2019, p. 119 ss., la quale tuttavia rileva che la Corte non si sia soffermata sull'argomento dell'identità nazionale (art. 4, par. 2, TUE), evitando il classico bilanciamento di interessi e rischiando di alimentare la percezione dell'azione europea come un'«invasione di campo» in contesti politici e culturali difficili. A tal proposito a valle del caso *Coman* è stato proposto un referendum rumeno volto a costituzionalizzare il divieto di tali matrimoni; per l'a. (p. 129) il fatto che sia fallito per mancanza di *quorum* costituisce certamente un segnale politico positivo per il progresso dei diritti civili, ma avvertiva che la questione giuridica rimanesse irrisolta, specialmente per quegli ordinamenti che già prevedono espliciti divieti costituzionali

⁶ Per M. ENACHE, *References for Preliminary Rulings Submitted in a priori Constitutional Review. Insights from Romania in Light of Decision No. 137 of 13 March 2019 of the Romanian Constitutional Court*, in *European Constitutional Law Review*, 17, 2021, p. 107 ss., la Costituzione, espressione diretta della volontà popolare, conserva la propria supremazia nell'ordinamento interno indipendentemente dall'adesione all'Unione, e la sua salvaguardia rientra nella discrezionalità sovrana degli Stati membri. Poiché l'a. è un giudice della *Curtea Constituțională* non stupisce che chiami le corti costituzionali – interpreti primari e insostituibili della Carta fondamentale a preservare tale identità anche nei confronti della giurisprudenza della CGUE, la quale non può tradursi in uno strumento di controllo indiretto sulle pronunce costituzionali nazionali né legittimare i giudici comuni a disapplicarle. In tale prospettiva il dialogo tra corti è ammesso, ma non nella forma di una subordinazione gerarchica: l'identità costituzionale nazionale ne costituisce, al tempo stesso, il presupposto e il confine.

quanto disposto dalla lett. b) per le unioni registrate – ove il riconoscimento dello *status* di «familiare» è subordinato alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante –, la lett. a) non contiene alcun rinvio all'ordinamento interno di detto Stato. Ne consegue, secondo la Grande Sezione, che uno Stato membro non può invocare il proprio diritto nazionale per opporsi al riconoscimento, «ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato», del matrimonio contratto da un proprio cittadino con una persona dello stesso sesso in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest'ultimo⁷. Qualificando il termine «coniuge» come neutro sotto il profilo del genere, la Corte rimuove in via interpretativa la discrezionalità degli Stati nella perimetrazione soggettiva dei beneficiari della libertà di circolazione.

Sul piano dogmatico, questa operazione ermeneutica si è prestata a una duplice lettura, elaborata dai commentatori italiani con angolature diverse ma non inconciliabili.

Secondo una prima impostazione, attenta alla dimensione materiale del diritto dell'Unione, la Corte opera una scissione tra il matrimonio quale istituto giuridico – che resta di competenza statale – e il matrimonio quale presupposto per l'applicazione di norme materiali europee. La sentenza risolve pertanto «una questione di diritto internazionale privato adoperando una tecnica internazionalprivatistica»⁸, dovendosi verificare se una situazione giuridica concretamente esistente per un ordinamento straniero – nel caso di specie, il matrimonio *same-sex* contratto in Belgio – possa fungere da presupposto della norma materiale europea, surrogando l'analoga situazione astrattamente disciplinata dal diritto UE. La Corte ha in sostanza «ammesso che possa ravvisarsi una fungibilità tra la situazione costituitasi per l'ordinamento straniero – quello belga – ed i contenuti tipici di quella analoga, astrattamente disciplinata dal diritto UE, facendone discendere che la prima situazione giuridica può prendere il posto della seconda al fine di dare luogo agli effetti ricollegati alla situazione stessa dalla norma materiale del foro (europea)»⁹. In questa prospettiva, il riconoscimento è circoscritto al piano degli effetti concreti: non si impone allo Stato ospitante di riconoscere in via generale il matrimonio *same-sex* belga per tutti i fini del proprio ordinamento, ma se ne consente l'operatività quale presupposto della norma di circolazione, senza che ciò possa qualificarsi come un'attivazione del limite dell'ordine pubblico internazionale¹⁰.

⁷ Coman, punto 36.

⁸ G. PIZZOLANTE, *Matrimonio same-sex quale presupposto giuridico per l'applicazione di norme materiali europee*, (nota a Corte giust. UE, 5 giugno 2018, n. 673), in *IUS Famiglie*, fasc. 4, 2018, p. 3.

⁹ G. PIZZOLANTE, *Matrimonio same-sex quale presupposto giuridico per l'applicazione di norme materiali europee*, cit., p. 5.

¹⁰ G. PIZZOLANTE, *Matrimonio same-sex quale presupposto giuridico per l'applicazione di norme materiali europee*, cit., p. 5: «nel caso in questione non si tratta di dare efficacia nell'ordinamento UE, in generale ed a tutti gli effetti, al matrimonio tra due persone dello stesso sesso, venuto in essere per il diritto belga, essendo in giuoco esclusivamente la questione di rendere possibile la realizzazione, nell'ambito di tale ordinamento, delle conseguenze della situazione giuridica costituitasi all'estero».

Secondo una seconda impostazione, più orientata all'analisi internazionalprivatistica in senso stretto, la qualificazione della nozione di «coniuge» come neutra non equivale all'enucleazione di una nozione autonoma nel senso tecnico del termine. Una nozione autonoma propriamente detta presupporrebbe, invero, «l'assenza di discriminazioni tra situazioni simili, il mancato ricorso a nozioni proprie degli ordinamenti nazionali e l'indipendenza rispetto alle scelte discrezionalmente operate da questi ultimi»¹¹: condizioni che, nella specie, difettano, giacché il contenuto effettivo della nozione di «coniuge» muta a seconda dello Stato membro considerato. Ciò che la Corte fissa è piuttosto un «vincolo interpretativo uniforme» in ragione del suo carattere di diritto dell'Unione¹²: gli Stati membri non possono, nell'ambito di applicazione del diritto UE, discriminare tra vincoli coniugali in ragione dell'orientamento sessuale dei coniugi, qualora un altro Stato membro abbia scelto di assoggettarli a una medesima disciplina. Il criterio di riferimento non è la legge dello Stato ospitante – come invece previsto per le unioni registrate ai sensi della lett. b) –, bensì la legge dello Stato d'origine del vincolo: è guardando a quest'ultimo ordinamento che si verifica se la diversità di sesso tra le parti sia stata abbandonata quale requisito soggettivo indefettibile per l'accesso all'istituto matrimoniale¹³.

Le due letture si integrano e, nella loro complementarità, restituiscono la complessità dell'operazione compiuta dalla Corte: bilanciare la riserva di competenza degli Stati in materia di stato civile con l'effetto utile dei diritti di circolazione garantiti dall'art. 21, par. 1, TFUE, senza imporre un modello uniforme di famiglia a livello europeo né vanificare le scelte normative degli ordinamenti nazionali più restrittivi. Di portata strutturale è la distinzione tra la competenza degli Stati in materia matrimoniale e i vincoli funzionali derivanti dal diritto dell'Unione. La Corte ribadisce che nessuno Stato è obbligato a introdurre nel proprio ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma precisa che «nell'esercizio della suddetta competenza devono rispettare il diritto dell'Unione»¹⁴, sicché quella stessa competenza non può tradursi in un ostacolo all'esercizio della libertà di circolazione. Su questo piano la sentenza respinge l'argomentazione fondata sulla tutela dell'ordine pubblico e dell'identità nazionale (art. 4, par. 2, TUE), operando un distinguo che è stato descritto come un'analisi a «cerchi

¹¹ F. PESCE, *La nozione di «matrimonio»: diritto internazionale privato e diritto materiale a confronto*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 806, nota 93, con rinvio a S. BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, *ivi*, 2006, p. 371.

¹² F. PESCE, *La nozione di «matrimonio»: diritto internazionale privato e diritto materiale a confronto*, *cit.*, p. 807.

¹³ F. PESCE, *La nozione di «matrimonio»: diritto internazionale privato e diritto materiale a confronto*, *cit.*, pp. 806 s. e 815 s.: «non è alla legislazione dello Stato ospitante che occorre guardare, bensì a quella del Paese membro in cui il vincolo è stato legittimamente contratto (o riconosciuto)».

¹⁴ *Coman*, punto 38.

concentrici»: l'obbligo di riconoscimento è limitato ai soli fini del soggiorno, lasciando intatto il diritto interno degli Stati¹⁵. Pur non imponendo la creazione di un matrimonio *same-sex* interno, la Corte priva tuttavia lo Stato della facoltà di opporre l'ordine pubblico o l'identità nazionale come limite assoluto al riconoscimento degli effetti circolatori di un matrimonio validamente contratto all'estero¹⁶. L'eccezione di ordine pubblico, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave a un interesse fondamentale della società: soglia che la mera incompatibilità tra istituti matrimoniali nazionali non è in grado di integrare.

Forse la questione più rilevante sul piano sistematico è la perimetrazione dell'obbligo di riconoscimento, che «è circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest'ultimo, e ciò unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell'Unione»¹⁷. L'identità costituzionale nazionale rimane pertanto intatta nella sua dimensione ordinamentale interna, ma non può proiettarsi verso l'esterno sino a comprimere lo *status* familiare del cittadino europeo in movimento. Questa soluzione – che de-nazionalizza funzionalmente lo *status* di «coniuge» quando quest'ultimo funge da

¹⁵ Cfr. S. PENASA, *Matrimonio tra persone dello stesso sesso e libertà di circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. n. 3/2018, p. 1 ss. L'a. articola tale struttura in quattro livelli: i primi due investono la libertà di circolazione nel solco della giurisprudenza anteriore e l'interpretazione *gender neutral* di «coniuge»; il terzo e il quarto si estendono, rispettivamente, al rapporto con i limiti statali e agli effetti «a cascata» su materie contigue (politiche migratorie, diritti sociali). Mutuando l'immagine del sasso gettato in uno specchio d'acqua, l'a. osserva che, man mano che ci si allontana dal nucleo, il perimetro degli effetti giuridici si fa più sfumato: nonostante il dichiarato *self-restraint* della Corte, i cerchi prodotti dalla sentenza tendono ad irradiarsi oltre il perimetro della libera circolazione, investendo ambiti espressione delle specifiche sensibilità nazionali.

¹⁶ Nel senso indicato nel testo, cfr. A. PERELLI, *Matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il caso Coman: un importante passo verso l'eguaglianza*, in *DPCE on line*, 2018/3, p. 757, il quale rileva che la Corte ha espressamente rigettato le eccezioni fondate sulla tutela dell'identità nazionale e dell'ordine pubblico sollevate da alcuni governi intervenuti nel giudizio, precisando che il riconoscimento imposto ai soli fini dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione non integra un *vulnus* per l'ordine pubblico degli Stati membri, i quali conservano piena libertà in ordine alla disciplina interna del matrimonio; e A. WARD e J. MACLENNAN, *Citizenship and Incremental Convergence with Fundamental Rights?*, in *Cambridge Law Journal*, 78, 2019, p. 285, le quali osservano che, sebbene il caso avesse al proprio centro il diritto a non essere discriminati in ragione dell'orientamento sessuale ai sensi dell'art. 21, par. 1, della Carta, né l'Avvocato generale Wathelet né la Corte hanno svolto alcuna analisi di tale disposizione, con la conseguenza che la pronuncia, pur costituendo un'utile chiarificazione della portata dell'art. 21 TFUE, rappresenta sotto questo profilo «a missed opportunity» per lo sviluppo della dottrina giuridica sul raccordo tra libertà di circolazione e Carta dei diritti fondamentali. Nella medesima direzione, con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU coeva, cfr. M.C. VENUTI, *La Corte eur. dir. uomo e la non discriminazione tra coppie etero e omoaffettive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, p. 351 ss., la quale, commentando la sentenza *Ratzenböck e Seydl c. Austria* (Corte EDU, 26 ottobre 2017), richiama la causa C-673/16 allora pendente e sottolinea come la nozione di «coniuge» che la Corte di giustizia avrebbe adottato avrebbe investito necessariamente la dignità delle persone interessate e la concezione del matrimonio nei diversi ordinamenti nazionali (p. 356).

¹⁷ *Coman*, punto 45.

presupposto per l'esercizio di libertà fondamentali – è stata qualificata in dottrina come applicazione del principio di mutuo riconoscimento al diritto di famiglia, distinta dal «metodo del riconoscimento» proprio del diritto internazionale privato¹⁸: non si tratta di stabilire quale ordinamento sia competente in base a criteri di collegamento tradizionali, ma di imporre – in forza dell'effetto diretto del diritto primario – che lo *status* validamente acquisito in uno Stato membro produca conseguenze giuridiche determinate anche negli altri, almeno entro il perimetro applicativo delle norme dell'Unione sulla libera circolazione. È questa la cifra più originale di *Coman* rispetto alla tecnica conflittualistica classica: la prevalenza non deriva da una norma di conflitto uniforme, ma dall'efficacia diretta dell'art. 21 TFUE, con conseguente primato su qualsiasi disposizione nazionale incompatibile, anche di rango costituzionale. La cifra più originale dell'operazione compiuta dalla Corte è stata sintetizzata nella formula secondo cui «you gotta let love move»¹⁹: la stabilità del legame affettivo diviene la precondizione per la mobilità del cittadino, e il diritto dell'Unione non può essere applicato in modo da costringere quest'ultimo a scegliere tra l'esercizio della libertà di circolazione e la preservazione della propria vita familiare.

È stato osservato che la Corte si è concentrata esclusivamente sull'argomento della libera circolazione, omettendo qualsiasi valutazione della disparità di trattamento tra coppie eterosessuali coniugate e coppie dello stesso sesso e, in particolare, qualsiasi richiamo al principio di non discriminazione fondato sull'orientamento sessuale²⁰. Questa

¹⁸ M. GRASSI, *Sul riconoscimento dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso: il caso Coman*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 739 ss. L'a. condivide il risultato della sentenza – reputando «sicuramente condivisibile» che il diritto dell'Unione operi per evitare che il cittadino europeo sia dissuaso dall'esercitare la propria libertà di circolazione (p. 748, nota 20) – e approva la preferenza della Corte per il mutuo riconoscimento rispetto alla costruzione di una nozione autonoma di «coniuge» come proposto dall'AG Wathelet, giudicata «audace» e potenzialmente lesiva delle competenze statali (pp. 749-756). Non mancano tuttavia riserve di ordine tecnico: Grassi definisce «alquanto artificiosa» la giustificazione addotta dalla Corte per l'applicazione analogica della direttiva 2004/38 ai cittadini di rientro nello Stato d'origine (p. 748, nota 20), «alquanto concise e, per certi aspetti, ambigue» le argomentazioni sulla definizione di «coniuge» (p. 755), e segnala come la natura «funzionale e relativa» del principio del mutuo riconoscimento (p. 763) lasci aperta la questione della continuità dello *status* familiare per tutti gli effetti civili del matrimonio che esolino dalla concessione del diritto di soggiorno (pp. 764-769).

¹⁹ J.J. RIJPMMA, *You Gotta Let Love Move*, in *European Constitutional Law Review*, 15, 2019, p. 324 ss. L'a. sottolinea che la Corte ha deliberatamente scelto di inquadrare la questione sul terreno della libertà di circolazione – anziché su quello dei diritti fondamentali – allo scopo di neutralizzare la variabilità delle legislazioni nazionali: la diversità degli ordinamenti non può tradursi in un diritto di circolazione dal contenuto differenziato da Stato a Stato. Il corollario è che, per garantire l'effetto utile della cittadinanza europea, lo *status* matrimoniale deve seguire il cittadino nei suoi spostamenti; la sentenza assicura in tal modo alle coppie dello stesso sesso la certezza giuridica necessaria affinché l'esercizio della mobilità non comporti la perdita del riconoscimento del proprio legame.

²⁰ M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia: la circolazione degli status familiari*, in *Fam. dir.*, 2025, p. 537. nella medesima direzione, con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU coeva, cfr. M.C. VENUTI, *La Corte eur. dir. uomo e la non discriminazione tra coppie etero e omoaffettive*, cit., p. 356.

lacuna – significativa sul piano dei diritti fondamentali – è precisamente ciò che *Cupriak-Trojan* colmerà, qualificando quel divieto come avente «carattere imperativo, in quanto principio generale del diritto dell’Unione». Rimase poi aperto, nella struttura argomentativa della sentenza, un nodo destinato a riemergere nel dibattito successivo: se i principi enunciati in *Coman* dovessero essere letti in chiave statica – come presidio esclusivo del diritto di soggiorno derivato, senza ulteriori irradiazioni sul diritto interno – ovvero fossero destinati a produrre effetti di sistema in ambiti contigui, dalla trascrizione anagrafica alla filiazione, al regime patrimoniale della famiglia. La prassi applicativa delle corti nazionali e gli sviluppi successivi della giurisprudenza europea hanno progressivamente chiarito che l’interpretazione corretta è la seconda; ed è questa la traiettoria che conduce, attraverso *Stolichna obshtina* e *Mirin*, fino alla pronuncia del 2025.

Considerata nella sua valenza sistematica complessiva, la sentenza *Coman* non esaurisce la propria portata nell’ambito del diritto di soggiorno derivato: essa si presta a essere letta come un contributo alla formazione progressiva di quello che la dottrina comparatistica ha denominato «European Family Law», inteso non come codificazione uniforme – inesistente e, allo stato attuale dell’integrazione, irrealizzabile – ma come insieme frammentario di principi comuni che emergono per stratificazione, attraverso il concorso della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, degli atti normativi dell’Unione e, appunto, delle pronunce della Corte di giustizia in materia di libertà di circolazione²¹. In questa prospettiva, il riconoscimento funzionale dello *status* coniugale *same-sex* operato in *Coman* non è un episodio isolato nel diritto dell’immigrazione, ma un tassello di un diritto di famiglia europeo che cresce per accumulo di «pockets», ciascuna delle quali erode gradualmente la discrezionalità degli Stati nella definizione dei confini soggettivi della famiglia giuridicamente rilevante: una traiettoria che *Cupriak-Trojan* conferma e accelera.

²¹ J.M. SCHERPE, *Is there a «European Family Law»?*, in *Victoria University of Wellington Law Review*, 54, 2023, p. 317 ss., il quale distingue, a p. 318 s., un «Institutional European Family Law», generato dall’alto attraverso convenzioni, atti dell’Unione e pronunce giurisdizionali, e un «Organic European Family Law», formatosi per convergenza spontanea degli ordinamenti nazionali in risposta a trasformazioni sociali comuni. Nell’ambito del primo, l’a. colloca la sentenza *Coman* tra i casi in cui la Corte di giustizia, pur operando sul piano tecnico del diritto di soggiorno, produrrà effetti di lungo periodo sul diritto di famiglia degli Stati membri, poiché impone il riconoscimento del matrimonio *same-sex* almeno ai fini della libera circolazione (p. 324), generando una pressione sistematica verso un’ulteriore liberalizzazione. Sui limiti che derivano dalla regola dell’unanimità in Consiglio per le misure di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai sensi dell’art. 81, par. 3, TFUE, v. ancora J.M. SCHERPE, *op. cit.*, p. 325. Sulla formula «influenza senza competenza» (*influence without competence*) come sintesi del rapporto tra giurisprudenza europea e diritti nazionali della famiglia, v. J.M. SCHERPE e E. BARGELLI, *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law. An Introduction*, in J.M. SCHERPE e E. BARGELLI (a cura di), *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law*, Cambridge, 2021, p. 2.

2.2. Un avanzamento significativo nella direzione indicata da *Coman* è rappresentato dalla sentenza *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»* (causa C-490/20, 14 dicembre 2021), con la quale la Grande Sezione si è occupata di una fattispecie apparentemente diversa da quella del 2018 – il rifiuto delle autorità bulgare di rilasciare un documento d'identità a una minore nata in Spagna da una coppia di donne dello stesso sesso – applicando tuttavia il medesimo schema argomentativo già collaudato in *Coman*: competenza statale in materia di stato civile, vincolo funzionale derivante dall'art. 21 Tratt. FUE, obbligo di riconoscimento entro il perimetro dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione europea²².

La controversia trae origine dal diniego opposto dalle autorità bulgare al rilascio di un documento d'identità in favore di una minore, nata in Spagna da una coppia omogenitoriale – una cittadina bulgara e una britannica –, sulla scorta di un atto di nascita spagnolo che indicava entrambe le donne come madri. Il rifiuto, motivato dalla pretesa contrarietà del rapporto di filiazione all'ordine pubblico nazionale, configurava un ostacolo insormontabile all'esercizio dei diritti di libera circolazione della minore. La Corte ha affermato che gli Stati membri, nell'esercizio della loro competenza in materia di stato civile e di filiazione, devono rispettare le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di circolazione, «riconoscendo, a tal fine, lo *status* delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest'ultimo»²³; e ha precisato che l'obbligo di riconoscimento non si estende a imporre allo Stato d'origine di introdurre nella propria normativa interna la genitorialità di persone dello stesso sesso, ma si limita a quanto funzionalmente necessario all'esercizio dei diritti conferiti dall'art. 21 Tratt. FUE²⁴.

Il cuore del *decisum* risiede, sul piano dogmatico, nella netta distinzione tra la competenza degli Stati membri in materia di stato civile e l'obbligo di garantire l'effetto utile della cittadinanza europea. È stato rilevato che la Corte non ha imposto un obbligo di trascrizione dell'atto straniero con effetti *erga omnes*, bensì un riconoscimento funzionale (*function-oriented recognition*), limitato a quanto strettamente necessario per l'esercizio delle libertà di movimento²⁵. Lo *status* familiare agisce come un tassello di una

²² Corte giust., Grande Sezione, 14 dicembre 2021, causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, ECLI:EU:C:2021:1008.

²³ *Stolichna obshtina*, punto 52.

²⁴ *Stolichna obshtina*, punto 57.

²⁵ O. FERACI, *Il riconoscimento «funzionalmente orientato» dello «status» di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza «Pancharevo»*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 564 ss., per la quale (p. 570) «la sentenza Pancharevo non determina dunque un riconoscimento di *status* in senso internazionalprivatistico, stabilendo piuttosto un riconoscimento «funzionalmente orientato», volto a garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in uno spazio ricadente nel suo campo di applicazione». Si tratta di un correttivo esterno, che neutralizza le norme nazionali solo per evitare che ostacolino la libertà di circolazione, senza imporre allo Stato di accogliere il rapporto di filiazione nel proprio ordinamento con effetti pieni o attraverso la trascrizione nei registri civili (p. 575).

catena giuridica dove la sua funzione primaria, nel campo d'applicazione del diritto UE, è quella di presupposto per l'esercizio delle libertà fondamentali, rendendo necessario un coordinamento che salvaguardi l'effetto utile delle norme dell'Unione rispetto alle divergenze dei diritti nazionali. Lo *status* familiare si atteggia come una «questione pregiudiziale» necessaria per l'attivazione delle libertà materiali, confermando che l'obbligo di riconoscimento non risiede nella validità intrinseca dell'atto, bensì nella sua strumentalità all'esercizio della cittadinanza²⁶.

Tale impostazione ha indotto la dottrina a riflettere criticamente sulla struttura del riconoscimento che ne emerge, individuando nel «doppio binario» costruito dalla giurisprudenza della Corte il tratto più problematico dell'evoluzione in corso²⁷. La «via tradizionale», percorribile dal binario lento del diritto internazionale privato, ammette lo *status* familiare a tutti gli effetti – personali e patrimoniali – ma lo assoggetta al vaglio dell'ordine pubblico nazionale; essa è tuttavia accessibile a chiunque, a prescindere dalla cittadinanza. Ad essa la Corte ha affiancato una «via ad alta velocità», il cui accesso è subordinato al solo controllo del passaporto ed è pertanto riservato ai soli cittadini dell'Unione: questa seconda via sottrae il riconoscimento all'eccezione di ordine pubblico, ma ne limita la portata alla circolazione e al soggiorno, escludendo qualsiasi ricaduta sul diritto civile interno. Il risultato è una condizione di «doppia identità personale»: «piena» sul binario lento, «meramente funzionale» su quello ad alta velocità. Tale duplicità genera un paradosso di rilievo sistematico: la «zoppia» dello *status* non si consuma più soltanto sul piano transnazionale – nel senso in cui una persona è ritenuta sposata o genitore nello Stato A ma non nello Stato B –, bensì si riproduce all'interno del medesimo ordinamento, ove il soggetto può essere qualificato come coniuge o genitore ai fini della libera circolazione e non esserlo a fini privatistici. Ad essere compromessa, in questa prospettiva, non è l'armonia internazionale ma la stessa armonia interna degli ordinamenti degli Stati membri. Rimane aperto il dubbio se tale frammentazione della persona possa reggere di fronte ai parametri dei diritti fondamentali: l'identità personale,

²⁶ F.C. VILLATA, *On the Track of the Law Applicable to Preliminary Questions in EU Private International Law*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2024, p. 1043 ss. L'a. distingue due piani concettualmente distinti: il piano della *preliminary question* – inteso come problema di coordinamento tra norme di conflitto ai fini dell'individuazione della legge applicabile – (p. 1044), e quello del *legal prerequisite*, che designa lo *status* familiare nella sua funzione di presupposto materiale indispensabile per l'attivazione delle tutele accordate dal diritto dell'Unione (p. 1046). È in questa seconda accezione che lo *status* rileva nell'ambito della libera circolazione: non come oggetto di una questione di diritto internazionale privato da risolvere in via incidentale, bensì come condizione applicativa a monte delle norme materiali europee, la cui effettività esige che lo *status* validamente acquisito in uno Stato membro non possa essere ignorato dagli altri nell'esercizio delle libertà fondamentali.

²⁷ C. CAMPIGLIO, *La condizione femminile tra presente e futuro: prospettive internazionalprivatistiche*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2023, p. 62 s., ove l'a. sviluppa la metafora ferroviaria del «doppio binario» e introduce la nozione di «doppia identità personale» del cittadino UE.

intesa come proiezione sociale della personalità dell'individuo nella sua unicità, mal si concilia con una qualificazione variabile in ragione della finalità per cui viene invocata, e il possesso di una doppia identità appare «probabilmente contrario» tanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quanto alla CEDU, sollevando interrogativi non risolti di compatibilità con il diritto alla vita privata e familiare (art. 7 CDFUE), con la tutela dell'interesse superiore del minore (art. 24 CDFUE) e con le corrispondenti garanzie convenzionali²⁸. Il sistema che emerge dalla sequenza giurisprudenziale esaminata non è peraltro privo di tensioni interne sul piano dell'uguaglianza tra soggetti. È stato osservato che il principio di riconoscimento degli *status* europei, fondato sull'art. 21 TFUE, rischia di generare una duplice disparità: da un lato, tra i cittadini che abbiano acquisito un determinato *status* nell'esercizio della libertà di circolazione in un altro Stato membro – e che possono poi conservarlo al rientro nello Stato di origine – e i cittadini del medesimo Stato che, non avendo mai esercitato tale libertà, non possono conseguire quello stesso *status* nell'ordinamento interno; dall'altro, tra cittadini dell'Unione e cittadini extracomunitari che abbiano acquisito *status* del tutto analoghi nei paesi di origine, i quali non possono tuttavia avvalersi dello «scudo» dell'art. 21 TFUE, malgrado la sostanziale identità delle situazioni soggettive implicate²⁹. L'obbligo di rilasciare documenti di viaggio che riflettano fedelmente l'atto di nascita originale, a prescindere dalla possibilità di formare un corrispondente atto di stato civile nazionale, introduce quella che è stata definita una «circolazione delle situazioni giuridiche a geometrie variabili»³⁰: si delinea in tal modo una situazione giuridica pienamente efficace sul piano della circolazione transfrontaliera, ma ancora priva di riconoscimento *erga omnes* nell'ordinamento d'origine. In questa cornice emerge con nettezza il punto di massima frizione tra i valori di uguaglianza e dignità (art. 2 TUE) e la salvaguardia dell'identità nazionale (art. 4, par. 2, TUE): un conflitto che la Corte risolve attraverso un bilanciamento volto a neutralizzare l'invocabilità dell'ordine pubblico internazionale ogniqualvolta esso pregiudichi l'interesse superiore del minore e il diritto alla vita familiare³¹.

²⁸ C. CAMPIGLIO, *La condizione femminile tra presente e futuro*, cit., p. 63: «Considerando anche che il possesso di una doppia identità è probabilmente contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla CEDU (l'identità personale è la proiezione sociale della personalità dell'individuo nella sua unicità), la Corte di giustizia si spingerà, a questo punto, a riconoscere pienezza di effetti allo *status* acquisito all'estero dai cittadini UE, disconoscendo così le identità nazionali degli Stati membri?». La domanda retorica anticipa – sia pur in forma interrogativa – la traiettoria che *Cupriak-Trojan* ha poi parzialmente percorso sul piano della trascrizione del matrimonio *same-sex*.

²⁹ F. AZZARRI, «*Status* civilistici e cittadinanza europea», in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 154 s.

³⁰ M. GRASSI, *Riconoscimento del rapporto di filiazione omogenitoriale e libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2022, p. 603 s.

³¹ D. LIMA, *Towards Cross-Border Recognition of Same-Sex Parenthood*, in *The Cambridge Law Journal*, 2022, p. 239 s.

Sul piano degli effetti, il bilanciamento operato dalla Corte differenzia le soluzioni in base al presupposto di effettività dei diritti: il riconoscimento non implica un'armonizzazione surrettizia del diritto di famiglia, ma impone piuttosto una «neutralizzazione degli ostacoli» derivanti dalle divergenze nazionali³². Resta per converso intatta la facoltà dello Stato membro di non prevedere nel proprio ordinamento interno la genitorialità omosessuale, purché tale scelta non svuoti di contenuto il diritto del minore a circolare e soggiornare liberamente con ciascuno dei suoi genitori³³.

Dal punto di vista della tecnica argomentativa, *Stolichna obshtina* è rilevante anche per la soluzione adottata in punto di trascrizione: la Corte si è fermata all'obbligo di rilascio di una carta d'identità o di un passaporto, senza estendere l'obbligo di riconoscimento alla trascrizione nel registro anagrafico dello Stato d'origine; distinzione che *Cupriak-Trojan* supera esplicitamente³⁴. La struttura di questo obbligo – definita in dottrina come riconoscimento «funzionalmente orientato» all'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione europea, distinto dal riconoscimento proprio del diritto internazionale privato in quanto avente ad oggetto la situazione giuridica in quanto tale e non il provvedimento che ne è fonte³⁵ – costituisce il denominatore comune dell'intera sequenza giurisprudenziale che culmina nella pronuncia del 2025.

In una prospettiva di più ampio respiro, la pronuncia costituisce un esempio paradigmatico della missione istituzionale della Corte: preservare l'oggettività del diritto dell'Unione di fronte agli interessi divergenti degli Stati membri, senza che le riserve politiche di questi ultimi possano tradursi in ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali. In questo senso, l'art. 4, par. 2, TUE – invocato dalla Bulgaria a tutela dell'identità nazionale – è stato interpretato restrittivamente, con la conseguenza che esso non può essere utilmente opposto all'obbligo di rilasciare documenti d'identità ai discendenti di genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio della libertà di circolazione³⁶.

³² R. SENIGAGLIA, *La circolazione dello status filiationis, discendente da pratica di maternità surrogata, costituito in Paesi extra UE e in Paesi intra UE. Le ragioni di una soluzione differenziata*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, pp. 1296 e 1305.

³³ M.C. BARUFFI, *Il riconoscimento della filiazione tra persone dello stesso sesso e la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 1096.

³⁴ Il confronto tra *Stolichna obshtina* e *Cupriak-Trojan* sul punto specifico della trascrizione è svolto in nota a questa sentenza da C.F. MAJER, *Anmerkung zu EuGH (Große Kammer), Urteil vom 25.11.2025, C-713/23*, in *NJW*, 2026, p. 303 s.

³⁵ La locuzione è di O. FERACI, *Il riconoscimento «funzionalmente orientato»*, cit. p. 570.

³⁶ T. VON DANWITZ, *The Role of the Court of Justice in the Course of European Integration. Emergence, development, and perspective of the judiciary of the European Union*, in *Berkeley Journal of International Law*, 42, 2024, p. 45 ss., p. 62 s., ove l'a. – giudice della Corte di giustizia – riconduce *Stolichna obshtina* alla serie di pronunce in cui la Corte ha escluso che l'art. 4, par. 2, TUE possa essere invocato per sottrarsi all'obbligo di riconoscimento degli *status* familiari costituiti in un altro Stato membro nell'esercizio delle libertà dei Trattati, confermando che la missione fondativa della Corte consiste nel dare attuazione alle norme obiettive del diritto dell'Unione «in the face of conflicting interests» degli Stati membri.

Non mancano tuttavia voci critiche di segno più radicale. Sul piano del diritto internazionale privato, è stato osservato che l'obbligo di riconoscimento funzionale produce, in concreto, una deroga al diritto di famiglia nazionale senza intervento del legislatore, sostituendolo – nella misura in cui si estende a tutti i «diritti derivanti dal diritto dell'Unione» – con il diritto dello Stato membro di costituzione dello *status*. Ne consegue, secondo questa lettura, che la soluzione adottata dalla Corte tocca pur sempre l'identità nazionale protetta dall'art. 4, par. 2, TUE, e che la rassicurazione secondo cui lo Stato interessato non è obbligato a introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento né a modificare il proprio diritto di filiazione opera, al confronto, come un mero «palliativo»³⁷.

Il principio di diritto enucleato in *Stolichna obshtina* – l'obbligo di riconoscere il legame familiare validamente costituito all'estero ai fini dell'esercizio dei diritti di cittadinanza – costituisce così il fondamento logico della successiva evoluzione. Se in *Stolichna obshtina* l'esigenza di tutela era polarizzata sull'interesse del minore e sul legame di filiazione, la linea di continuità con *Cupriak-Trojan* si ravvisa nell'estensione della medesima tecnica al vincolo matrimoniale contratto all'estero: si consolida in tal modo la tendenza della Corte a considerare lo *status* familiare non come un dato statico dei registri nazionali, bensì come un attributo «portatile» del cittadino europeo, la cui protezione diviene condizione necessaria per la pienezza stessa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.3. Il passaggio più prossimo alla pronuncia in esame è rappresentato dalla sentenza *Mirin* (causa C-4/23, 4 ottobre 2024), con la quale la Grande Sezione è tornata ad affrontare il tema della continuità degli *status* personali nello spazio giuridico europeo, questa volta sul versante dell'identità di genere³⁸. La vicenda trae origine dal rifiuto delle autorità rumene di annotare nell'atto di nascita di un proprio cittadino – il quale aveva acquisito nel Regno Unito, nell'esercizio della libertà di circolazione e in vigenza del diritto dell'Unione, il riconoscimento giuridico della sua identità di genere maschile mediante *Gender Recognition Certificate* – le modifiche relative al prenome, al genere e al codice numerico personale. Il fondamento del diniego risiedeva in norme nazionali che subordinavano tale annotazione all'esito di un procedimento giudiziario interno,

³⁷ C. KOHLER, *Status und Mobilität in der Europäischen Union*, in *IPRax*, 2022, p. 226 ss., spec. p. 230. L'a. richiama al riguardo l'art. 10 della Risoluzione dell'*Institut de Droit International, Droits de la personne humaine et droit international privé*, adottata nella sessione online del 2021, pubblicata in *Rev. crit. dr. int. pr.*, 2022, p. 939 ss., che subordina il riconoscimento degli *status* personali all'esistenza di un legame sufficiente tra l'interessato e lo Stato di costituzione dello *status* («lien suffisant avec l'État d'origine»), nonché con lo Stato la cui legge è stata applicata, e all'assenza di una violazione manifesta dell'ordine pubblico internazionale dello Stato richiesto.

³⁸ Corte giust., Grande Sezione, 4 ottobre 2024, causa C-4/23, *Mirin*, ECLI:EU:C:2024:845.

procedimento che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già qualificato, nella sentenza *X e Y c. Romania* del 19 gennaio 2021, come privo di chiarezza e di prevedibilità. Muovendo dalla consolidata giurisprudenza in materia di riconoscimento dei cognomi e dei prenomi – da *Garcia Avello* a *Grunkin e Paul* –, la Corte ha affermato che analoga valutazione deve compiersi con riguardo al rifiuto di riconoscere il cambiamento di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro: al pari del nome, il genere definisce l'identità e lo *status* personale del cittadino dell'Unione, sicché le procedure nazionali di annotazione non possono «rendere impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione dei diritti conferiti dall'articolo 21 Tratt. FUE»³⁹.

Sul piano dogmatico, la sentenza introduce una distinzione significativa rispetto alla tecnica di riconoscimento elaborata in *Coman* e *Stolichna obshtina*. In quei precedenti, il riconoscimento era strettamente funzionalizzato all'esercizio della libertà di circolazione, con esclusione di effetti di portata generale nell'ordinamento nazionale: si trattava, per usare la locuzione ormai acquisita dalla dottrina, di un riconoscimento «funzionalmente orientato», avente ad oggetto la situazione giuridica nella sua funzione di presupposto per le libertà materiali, non come effetto di pieno inserimento nello *status* civile del foro⁴⁰. In *Mirin*, la Corte sembra orientarsi verso un riconoscimento di carattere pieno, senza tuttavia chiarirne l'estensione allo *status* familiare⁴¹. Questa differenza è stata puntualmente sottolineata, osservando che la sentenza segna un passaggio verso un riconoscimento «pieno e formale», distinto dal modello più limitato dei precedenti⁴².

Di particolare rilievo è la dimensione della Carta e della CEDU che *Mirin* porta in primo piano. La Corte ha chiarito che l'art. 7 della Carta, per effetto dell'art. 52, par. 3, presenta il medesimo significato e la medesima portata dell'art. 8 CEDU – che costituisce «una soglia di protezione minima» –, e che quest'ultimo tutela l'identità sessuale quale

³⁹ *Mirin*, punto 69.

⁴⁰ O. FERACI, *Il riconoscimento «funzionalmente orientato»*, cit., p. 570; F. FOSSATI, *L'incidenza dell'obbligo di riconoscimento dello status filiationis nell'Unione europea sugli ordinamenti nazionali*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2025, p. 360.

⁴¹ La differenza di approccio rispetto a *Coman* e *Stolichna obshtina* è esattamente rilevata da A. TRYFONIDOU, *The Cross-Border Recognition of Changes in the Legal Sex of Transgender Persons: The Landmark Court of Justice Ruling in the Mirin Case*, in *Eur. Const. Law Rev.*, 21, 2025, p. 347 ss.

⁴² A. TRYFONIDOU, *The Cross-Border Recognition of Changes in the Legal Sex of Transgender Persons*, cit., pp. 347-349. La medesima distinzione – tra un riconoscimento strettamente funzionalizzato alla libertà di circolazione e un riconoscimento di portata più ampia – è esaminata sul piano del diritto internazionale privato tedesco da C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung von beurkundeten oder registrierten familienrechtlichen Rechtsgeschäften innerhalb der EU*, in *RabelsZ*, 89, 2025, p. 760 e nota 81, la quale rileva che la diversità di esito rispetto al caso *Freitag* dipende da un elemento specifico: nel diritto rumeno esisteva bensì un procedimento giudiziario per la modifica del sesso, ma tale procedimento era stato dichiarato incompatibile con l'art. 8 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sicché la Corte di giustizia ha concluso che la normativa nazionale violasse i requisiti derivanti dall'art. 21 TFUE. L'obbligo di annotazione nell'atto di nascita non discende pertanto da un riconoscimento processuale autonomo, ma dall'applicazione diretta del primato del diritto primario dell'Unione sulle norme nazionali incompatibili.

elemento costitutivo della vita privata della persona, imponendo agli Stati obblighi positivi di predisporre procedimenti chiari, prevedibili e accessibili di riconoscimento giuridico dell'identità di genere⁴³. Richiamare il precedente convenzionale *X e Y c. Romania* le ha consentito di rafforzare la propria conclusione su un piano ulteriore: la normativa rumena, già censurata dalla Corte di Strasburgo, non poteva valere come strumento idoneo di tutela ai fini dell'art. 21 TFUE. È stato osservato che l'esistenza di uno standard minimo comune tra gli Stati parti della CEDU in materia di riconoscimento dell'identità di genere – standard che non trova corrispondente in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso o di filiazione omogenitoriale – offre al giudice europeo una base normativa più solida per imporre un riconoscimento senza riserve, senza il rischio di anticipare scelte legislative che gli ordinamenti nazionali non hanno ancora compiuto⁴⁴. Questo elemento di asimmetria convenzionale non è privo di conseguenze sistematiche, come si vedrà nel raffronto con la pronuncia del 2025. Va infine rilevato che la Corte, rispondendo alla questione relativa alla rilevanza del recesso britannico, ha affermato con nettezza l'irrelevanza di tale circostanza: il *Gender Recognition Certificate* era stato ottenuto nel corso del periodo di transizione, durante il quale il diritto dell'Unione continuava ad applicarsi nel territorio britannico. Ne discende un principio di ultrattività degli *status* acquisiti nell'ambito del diritto europeo: una volta che il diritto al mutamento di genere è entrato nel patrimonio giuridico della persona nell'esercizio della libertà di circolazione in vigenza del diritto dell'Unione, esso non può essere rimesso in discussione dalla successiva modifica dell'assetto geopolitico⁴⁵.

Il nesso tra *Mirin* e la pronuncia del 2025 non è meramente cronologico: esso è la manifestazione di una logica sistematica che occorre ora esplicitare. In *Mirin*, il punto di partenza è lo *status* individuale – l'identità di genere quale componente inscindibile della personalità giuridica del cittadino –; in *Cupriak-Trojan*, il terreno si sposta sullo *status* relazionale: il vincolo matrimoniale tra persone dello stesso sesso validamente contratto in altro Stato membro. La *ratio* è tuttavia la medesima: la libertà di circolazione non può essere svuotata di contenuto costringendo il cittadino a lasciare ai confini nazionali una parte del proprio patrimonio giuridico. Rimane nondimeno aperta una tensione di fondo che la sentenza *Mirin* non aveva risolto: l'Avvocato generale de la Tour, nelle conclusioni

⁴³ *Mirin*, punto 63, con richiamo a Corte eur. dir. uomo, 11 luglio 2002, *Christine Goodwin c. Regno Unito*; *Mirin*, punti 64-68.

⁴⁴ F. FOSSATI, *L'incidenza dell'obbligo di riconoscimento dello status filiationis nell'Unione europea sugli ordinamenti nazionali*, cit., pp. 362-366; A. TRYFONIDOU, *The Cross-Border Recognition*, cit., p. 347 s.

⁴⁵ *Mirin*, punto 71 e dispositivo; L. D'AVOUT, *L'état civil, dans l'Union européenne, de la personne transsexuelle: comprendre l'arrêt Mirin*, in *La Semaine Juridique – Éd. gén.*, 13 gennaio 2025, n° 02-54, p. 2 s. Sul principio per cui le «circostanze precedenti» all'esercizio della libertà di circolazione possono fondare la tutela derivante dalla cittadinanza dell'Unione anche nei confronti dello Stato d'origine, cfr. *Mirin*, punto 44; Corte giust., 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, punti 55-56.

alla causa C-4/23, aveva proposto di limitare il riconoscimento dell'identità di genere agli strumenti di identificazione della persona – carta d'identità e passaporto –, con esclusione degli atti relativi allo *status* familiare, proprio per evitare che il riconoscimento del cambiamento di sesso si traducesse implicitamente nel riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso o dei rapporti di filiazione omogenitoriale⁴⁶. In *Mirin* la Corte ha eluso tale delimitazione senza espressamente disattenderla, affermando l'obbligo di annotazione nell'atto di nascita senza precisarne la portata con riguardo ai documenti attestanti i legami familiari⁴⁷. È precisamente questo spazio di ambiguità che la sentenza *Cupriak-Trojan* è chiamata a colmare: ove la Corte affermi – come ha poi fatto – un obbligo di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei registri dello stato civile, ciò retroagisce interpretativamente su *Mirin*, confermando che il modello di riconoscimento pieno ivi adottato non è circoscritto all'identità di genere ma esprime un principio di portata più generale⁴⁸.

Le implicazioni sistematiche di questo principio non si esauriscono sul piano della giurisprudenza europea, come si vedrà nell'analisi del contributo originale della pronuncia del 2025. In Italia è stato in particolare osservato, commentando la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, che la circostanza per cui taluni Stati membri ammettono una terza registrazione di genere negli atti di stato civile «potrebbe, un domani, ugualmente porre, anche per il nostro sistema, il problema del suo indiretto riconoscimento», alla luce di quell'*Anerkennungsprinzip*, principio secondo cui lo status validamente acquisito in uno Stato membro deve essere riconosciuto negli altri, «quale dispositivo volto a garantire l'effettività della libera circolazione dei cittadini europei, ai sensi dell'art. 21 TFUE»⁴⁹. L'osservazione è tanto più significativa in quanto matura in un contesto – quello del mancato riconoscimento delle identità non binarie – in cui la stessa Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, rinviando al legislatore: proprio quando il diritto

⁴⁶ Conclusioni dell'Avv. gen. J. Richard de la Tour, 7 maggio 2024, causa C-4/23, *Mirin*, ECLI:EU:C:2024:401, punti 93-94.

⁴⁷ A. TRYFONIDOU, *The Cross-Border Recognition*, cit., pp. 348-350.

⁴⁸ In questo senso F. FOSSATI, *L'incidenza dell'obbligo di riconoscimento dello status filiationis nell'Unione europea sugli ordinamenti nazionali*, cit., p. 371; M. CARICATO, *Identità personale e libera circolazione nell'Unione europea*, in *Giur. it.*, 2025, p. 2006. Sulla dinamica di «federalismo unificatore» degli *status* personali come esito tendenziale di tale giurisprudenza cfr. L. D'AVOUT, *L'état civil, dans l'Union européenne, de la personne transsexuelle: comprendre l'arrêt Mirin*, cit., p. 4.

⁴⁹ F. AZZARRI, *Autorizzazione al trattamento chirurgico e riconoscimento delle identità non binarie nella procedura di rettificazione di sesso*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, I, p. 149, in commento a Corte cost., 23 luglio 2024, n. 143. Il riferimento alla sentenza *Mirin* è nella nota 32 del contributo citato. Il fondamento sistematico dell'osservazione – il raccordo tra *status* civilistici e libertà di circolazione attraverso l'*Anerkennungsprinzip* – è sviluppato dall'a. in forma più ampia nel precedente contributo «*Status*» civilistici e cittadinanza europea, cit., spec. p. 149 ss.

interno si arresta, il canale dell'art. 21 TFUE può rivelarsi il vettore di un riconoscimento che altrimenti resterebbe precluso.

3. Rispetto alla sequenza giurisprudenziale ricostruita nel paragrafo precedente, la pronuncia del 2025 non si limita a ribadire principi già acquisiti, né si risolve nella mera applicazione a un caso per certi versi atteso di un orientamento consolidato⁵⁰: essa opera su tre piani distinti e progressivi – soggettivo, oggettivo e dei diritti fondamentali – ciascuno dei quali introduce un elemento di sviluppo che non si esaurisce nella fattispecie decisa ma investe la struttura sistematica dell'intero settore. La lettura congiunta di questi tre piani rivela il nucleo dell'apporto originale della sentenza e consente di collocarlo in modo appropriato all'interno dell'itinerario giurisprudenziale che dalla *Coman* conduce, attraverso *Stolichna obshtina* e *Mirin*, fino alla pronuncia in esame.

Prima di procedere all'analisi dei singoli piani, occorre tuttavia rilevare un dato preliminare di portata sistematica, che la dottrina ha prontamente segnalato e che costituisce il filo comune ai tre livelli. In *Coman* e in *Stolichna obshtina* la Grande Sezione aveva avuto cura di precisare che l'obbligo di riconoscimento imposto agli Stati interessati era circoscritto «ai soli fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione», escludendo così qualsiasi effetto generalizzato sul piano del diritto interno. In *Cupriak-Trojan* questa precisazione non si rinviene: un'assenza che la dottrina di primo commento ha unanimemente interpretato come segnale intenzionale di discontinuità rispetto ai precedenti, e non come mera lacuna redazionale⁵¹. Essa segnala uno spostamento qualitativo nell'approccio della Corte⁵²: il punto di arrivo non è più la neutralizzazione

⁵⁰ La valutazione secondo cui, anche all'esito di *Coman* e *Pancharevo*, non fosse «possibile affermare con certezza» che la traiettoria giurisprudenziale della Corte di giustizia preludesse a «un obbligo, per lo Stato ospitante, di riconoscere in tutto e per tutto l'istituto come disegnato dallo Stato di origine, indipendentemente dalla disciplina nazionale di conflitto fra leggi» è formulata – prima di *Mirin* e di *Cupriak-Trojan* – da E. BARGELLI, *Famiglia (profili di diritto europeo)*, in *Enc. dir., I Tematici*, IV, Milano, 2022, p. 452. La sentenza del 2025 supera precisamente questo limite interpretativo, impugnando la clausola di funzionalizzazione che aveva caratterizzato i precedenti e affermando un obbligo di trascrizione avente per sua natura effetti di portata generale nell'ordinamento di ricezione.

⁵¹ C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303 s., il quale rileva come in *Cupriak-Trojan* – a differenza di quanto avvenuto in *Coman* e in *Stolichna obshtina* – la Corte abbia ommesso qualsiasi precisazione nel senso del riconoscimento «ai soli fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione», segnalando in tale omissione un elemento di discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza. Nella medesima direzione, con specifico riferimento all'abbandono della lettura funzionale degli obblighi di riconoscimento, L. LARRIBÈRE, *Vers la portabilité du statut personnel en Europe?*, in *La Semaine Juridique, Éd. gén.*, n. 5, 2 février 2026, p. 3; M. GRASSI, *Finché patria non ci separi? La libera circolazione dei matrimoni same-sex all'interno dell'Unione europea nella recente sentenza Wojewoda Mazowiecki*, in www.sidiblog.org, 16 gennaio 2026, § 4.

⁵² Il mutamento è stato interpretato come possibile punto di superamento del fenomeno dei c.d. matrimoni «zoppicanti» (*hinkende Ehen*), ossia validi in un ordinamento ma non riconosciuti in un altro, nello spazio giuridico dell'Unione, nella misura in cui la Corte sembra orientarsi verso un modello di riconoscimento tendenzialmente generalizzato degli *status* coniugali validamente costituiti in altri Stati

puntuale di un ostacolo specifico alla libertà di circolazione, secondo la logica «chirurgica» dei precedenti, bensì il riconoscimento dello *status* matrimoniale in quanto tale, con effetti destinati a integrarsi nell'ordinamento di ricezione secondo la portata generale propria dell'atto di trascrizione⁵³. Il rimedio concretamente imposto – la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile – è per sua natura idoneo a produrre effetti *erga omnes*: gli atti iscritti nei registri dello stato civile fanno fede fino a prova contraria e consentono allo *status* di «spiegare tutte le conseguenze giuridiche che il diritto nazionale ricollega» all'istituto matrimoniale, permettendone la piena integrazione nell'ordinamento interno⁵⁴. Si configura così un modello di riconoscimento che – pur formalmente ancorato al principio del mutuo riconoscimento europeo – ne trascende la tradizionale portata limitata, ponendosi in una relazione di tensione con la riserva di competenza statale in materia di stato civile e con i vincoli procedurali dell'art. 81, par. 3, Tratt. FUE, di cui si dirà.

Sul piano soggettivo, il primo elemento di novità concerne la qualità giuridica dei soggetti che invocano la tutela. In *Coman*, l'obbligo di riconoscimento era stato affermato in una situazione in cui uno dei coniugi era cittadino di uno Stato terzo: la *ratio decidendi* si radicava sull'effetto utile del diritto di soggiorno derivato, ossia sulla necessità di evitare che il cittadino dell'Unione fosse costretto a scegliere tra l'esercizio della libertà di circolazione e la preservazione della vita familiare. In *Cupriak-Trojan*, entrambi i coniugi sono titolari dello *status* di cittadini dell'Unione ai sensi dell'art. 20, par. 1, Tratt. FUE. La Corte osserva che, in tale situazione, i diritti derivanti dall'art. 21, par. 1, Tratt. FUE richiedono «a maggior ragione» che i coniugi possano avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine la vita familiare sviluppata o consolidata nello Stato ospitante, in particolare per effetto del loro matrimonio⁵⁵.

membri, non più circoscritto ai soli effetti funzionali alla libera circolazione; in questa prospettiva, tali situazioni potrebbero dunque presto appartenere al passato; cfr. C. WENDLAND, *Das Ende der hinkenden Ehe in der Europäischen Union?*, in *FamRZ*, 2026, p. 161 ss.

⁵³ C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303 s., il quale osserva che – mentre in *Coman* e *Stolichna obshtina* la Corte era intervenuta in modo mirato, limitandosi a rimuovere l'ostacolo specifico alla libertà di circolazione – la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile è per sua natura idonea a produrre effetti di portata generale nell'ordinamento interno, qualificando ivi lo *status* matrimoniale con tutta la pienezza degli effetti che il diritto nazionale vi ricollega. M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?* cit., § 4, perviene alla medesima conclusione sottolineando il carattere intrinsecamente *erga omnes* della trascrizione rispetto all'intervento chirurgico dei precedenti.

⁵⁴ C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303 s. Il fondamento dogmatico dell'operazione è ricostruito da C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung*, cit., p. 763 s., la quale precisa che l'obbligo di iscrizione nei registri nazionali non deriva da un riconoscimento (quasi-)processuale – né da una *Wirkungserstreckung* nel senso tecnico del diritto internazionale privato –, bensì esclusivamente dal primato del diritto primario europeo sulle norme nazionali incompatibili; con la conseguenza che, una volta che l'ordinamento interno risulti adeguato ai valori del diritto primario, il sistema collisionale classico riprende integralmente a operare e le eventuali situazioni claudicanti devono essere accettate come dato strutturale.

⁵⁵ Corte giust., Grande Sezione, 25 novembre 2025, causa C-713/23, *Cupriak-Trojan*, punto 46.

L'argomento *a fortiori* non è meramente retorico: esso assolve una precisa funzione sistematica. Se l'obbligo di riconoscimento opera a favore del cittadino dell'Unione che, nell'esercizio della propria libertà di circolazione, ha contratto matrimonio con un soggetto extracomunitario – ipotesi in cui la posizione del coniuge straniero dipende interamente dallo *status* del cittadino europeo –, tanto più intenso deve essere tale obbligo quando entrambi i soggetti siano titolari in via autonoma dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione. Si compie in tal modo un'espansione della platea soggettiva dei beneficiari della tutela, che non era ricavabile direttamente dai precedenti. L'identità di cittadinanza, che avrebbe potuto essere letta come fattore di esclusione della dimensione transnazionale e dunque come ostacolo all'applicazione del diritto dell'Unione, diviene invece, grazie al legame con la libertà di circolazione effettivamente esercitata, il presupposto di un vincolo ancora più stringente nei confronti dello Stato membro di origine. Questa espansione soggettiva converge, sul piano teorico, con la prospettiva dottrinale per cui lo *status* del cittadino europeo si sta progressivamente consolidando in un diritto soggettivo alla continuità della propria identità giuridica nello spazio dell'Unione⁵⁶: non più soltanto come proiezione funzionale della libertà di movimento, bensì come attributo stabile della persona che ha acquisito quello *status* nell'esercizio delle proprie libertà fondamentali e ne deve poter fruire in modo «portable» nell'intero spazio europeo⁵⁷.

Sul piano oggettivo, il contributo della pronuncia è altrettanto significativo, sebbene più articolato sul piano tecnico. In *Stolichna obshtina* la Corte si era fermata all'obbligo di rilasciare un documento d'identità o un passaporto, escludendo espressamente l'obbligo di trascrizione nel registro anagrafico: la Corte aveva in quella sede richiesto alla Bulgaria solo quanto strettamente necessario per garantire la libertà di

⁵⁶ L.-J. WAGNER, *The Disruptive Influence of EU Law in Nationality Matters: The Genuine Link Trajectory and Judicial Engineering in Udlændinge- og Integrationsministeriet*, in *Eur. Const. Law Rev.*, 2024, p. 615 ss., spec. p. 629 s., il quale osserva come il controllo di proporzionalità imposto dal diritto dell'Unione tenda a operare, in concreto, quale valutazione sostitutiva del «genuine link», fondata sui legami personali e professionali del soggetto nello spazio europeo, con conseguente ridefinizione in chiave eurounitaria dei criteri di collegamento rilevanti.

⁵⁷ L. LARRIBERE, *Vers la portabilité*, cit., p. 4. Sul concetto di portabilità del statuto personale come categoria sistematica, v. S. PFEIFF, *La portabilité du statut personnel dans l'espace européen*, Bruxelles, 2017, la quale osserva che il principale argomento opposto al riconoscimento del matrimonio omosessuale risiede nella volontà di proteggere il matrimonio tradizionale; tuttavia, tale posizione non appare convincente, poiché «La reconnaissance du mariage homosexuel étranger ne porte cependant pas directement atteinte au mariage traditionnel dans l'État du for. Elle n'empêche pas les couples hétérosexuels de se marier. Elle ne permet pas non plus aux couples de même sexe de se marier dans l'État d'accueil. L'effet de la reconnaissance du mariage homosexuel étranger se limite dès lors aux couples concernés et ne porte pas atteinte à la superstructure» (p. 572).

circolazione della minore, senza estendere l'obbligo alla registrazione nei registri civili⁵⁸. *Cupriak-Trojan* supera esplicitamente questa distinzione, affermando un obbligo che si estende alla trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, qualora tale trascrizione costituisca «l'unico mezzo previsto» dall'ordinamento nazionale per consentire un riconoscimento effettivo⁵⁹.

La condizione introdotta dalla clausola merita un'analisi attenta, poiché determina l'ambito di applicazione e i limiti dell'obbligo. La Corte riconosce agli Stati un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti dai propri cittadini nell'esercizio della libertà di circolazione, precisando che la trascrizione «costituisce solo una delle modalità idonee» a tal fine⁶⁰. Questo margine, tuttavia, non è illimitato: le modalità prescelte non possono rendere «impossibile o eccessivamente difficile» l'attuazione dei diritti conferiti dall'art. 21 Tratt. FUE. La struttura condizionale dell'obbligo riflette un principio di proporzionalità funzionale, per cui l'intervento del diritto primario sulle norme nazionali di stato civile si attiva soltanto nella misura in cui queste ultime non offrano alternative praticabili. Il fondamento sistematico di tale limitazione è stato lucidamente enucleato: l'obbligo di iscrizione nei registri nazionali non deriva da un riconoscimento (quasi-)processuale, bensì esclusivamente dal primato del diritto europeo sulle norme nazionali incompatibili; una volta che l'ordinamento interno sia adeguato ai valori del diritto primario, il sistema collisionale classico riprende integralmente a operare e le eventuali situazioni claudicanti devono essere accettate come dato strutturale⁶¹. Dal momento che l'ordinamento polacco prevedeva la trascrizione come unico strumento di riconoscimento effettivo degli atti di matrimonio stranieri – circostanza confermata dalla stessa difesa del governo polacco in udienza⁶² –, il diniego di tale strumento alle coppie dello stesso sesso si traduceva in pratica in una negazione totale del riconoscimento, con conseguenti «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato»⁶³: la coppia era esclusa dalla copertura sanitaria pubblica e il cambio di cognome non era opponibile nei registri immobiliari⁶⁴. L'Avvocato generale de

⁵⁸C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303, il quale rileva come in *Stolichna obshtina* la Corte avesse circoscritto l'obbligo al rilascio del documento di identità, senza estenderlo all'iscrizione nei registri anagrafici. Il confronto tra *Stolichna obshtina* e *Cupriak-Trojan* sul punto specifico della trascrizione è svolto dallo stesso a., p. 303 s.

⁵⁹ *Cupriak-Trojan*, punto 77.

⁶⁰ *Cupriak-Trojan*, punto 69.

⁶¹ C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung*, cit., p. 763, con specifico riferimento alle conclusioni dell'Avv. gen. de la Tour: l'obbligo di iscrizione nei registri nazionali non deriva da un riconoscimento (quasi-)processuale, bensì esclusivamente dal primato del diritto europeo sulle norme nazionali incompatibili.

⁶² *Cupriak-Trojan*, punto 72.

⁶³ *Cupriak-Trojan*, punto 51.

⁶⁴ *Cupriak-Trojan*, punto 50.

la Tour aveva prospettato una soluzione più prudente: nessun obbligo automatico di trascrizione, spettando allo Stato verificare se essa costituisse «l'unico modo per osservare quanto prescritto dall'art. 7 della Carta»⁶⁵. La Corte ha recepito questa impostazione condizionale, ma ne ha applicato le conseguenze con maggiore nettezza, accertando direttamente – sulla base delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio e confermate dalla stessa difesa del governo polacco – che nel caso di specie la trascrizione costituiva effettivamente l'unico strumento di riconoscimento effettivo disponibile nell'ordinamento nazionale.

Ciò che distingue strutturalmente *Cupriak-Trojan* da *Coman* e *Stolichna obshtina* è, come anticipato, il carattere intrinsecamente generale degli effetti prodotti dalla trascrizione. La dottrina ha sottolineato come la differenza non si riduca alla tipologia dell'ostacolo rimosso – diritto di soggiorno derivato, documenti d'identità, trascrizione –, ma investa la stessa concezione del rapporto tra diritto dell'Unione e autonomia degli ordinamenti nazionali: nei precedenti, l'obbligo si traduceva in un'incisione mirata nella disciplina interna, lasciando sostanzialmente intatto il sistema di riconoscimento del foro; la trascrizione obbligatoria produce invece un'integrazione dello *status* familiare nell'ordinamento di ricezione, consentendogli di spiegare la totalità degli effetti che il diritto nazionale ricollega all'istituto matrimoniale, indipendentemente dalla specifica finalità per cui tale *status* viene invocato⁶⁶. Non si tratta, sul piano tecnico, di riconoscimento internazionalprivatistico del rapporto – e le distinzioni dogmatiche restano rilevanti –, ma l'effetto pratico tende ad avvicinarsi a quello di un'ammissione generalizzata dello *status* nell'ordinamento interno.

Di rilievo, sul piano della ripartizione delle competenze, è la critica secondo cui il ricorso al principio del mutuo riconoscimento europeo, fondato sugli artt. 20 e 21 Tratt. FUE, per fondare un obbligo di riconoscimento tendenzialmente generalizzato degli *status* familiari equivale, nei fatti, a ricavare per via giurisprudenziale una base giuridica per un'azione dell'Unione in materia di diritto internazionale privato di famiglia alternativa al quadro delineato dall'art. 81, par. 3, Tratt. FUE, che subordina l'adozione di misure in tale settore al requisito dell'unanimità in seno al Consiglio, proprio in ragione della

⁶⁵ Conclusioni dell'Avv. gen. J. Richard de la Tour, 3 aprile 2025, cit., punto 4; il passo è richiamato anche da M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia: la circolazione degli status familiari*, in *Fam. dir.*, 2025, p. 539.

⁶⁶ C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303 s.; C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung*, cit. p. 763 s., la quale ricostruisce il fondamento dell'obbligo di trascrizione nel primato del diritto primario, escludendo che esso derivi da una tecnica di riconoscimento processuale autonoma. M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?*, cit., § 4, sviluppa la medesima osservazione sul piano degli effetti pratici, rilevando che la trascrizione consente allo *status* di «spiegare tutte le conseguenze giuridiche che il diritto nazionale ricollega» all'istituto matrimoniale.

particolare sensibilità del settore sotto il profilo identitario e valoriale⁶⁷. Questo rilievo non mette in discussione la correttezza *de lege lata* della pronuncia, che si limita a trarre le conseguenze del primato del diritto primario sulle norme nazionali incompatibili. La critica è fondata sul piano della politica del diritto, ma non intacca la correttezza *de lege lata* della sentenza: come ha dimostrato Spieker, la ripartizione delle competenze vincola il legislatore europeo, non la Corte nell'esercizio della propria funzione interpretativa. Essa segnala piuttosto una tensione strutturale tra lo sviluppo giurisprudenziale in atto e il sistema di garanzie procedurali che i Trattati hanno inteso predisporre a tutela delle diverse identità nazionali in materia di diritto di famiglia⁶⁸.

Le implicazioni di questa costruzione per gli ordinamenti che abbiano adottato forme alternative di riconoscimento – e in particolare per l'ordinamento italiano, che attraverso l'art. 32-bis della legge n. 218/1995 ha optato per il meccanismo di *downgrading recognition*, vale a dire il riconoscimento dell'atto straniero in una forma di rango inferiore a quella propria dell'ordinamento di origine – sono oggetto di analisi specifica nel prosieguo.

Sul piano dei diritti fondamentali – il più significativo tra i tre sul piano sistematico, come si vedrà – la sentenza compie il passo che i precedenti avevano omesso di compiere. In *Coman* la Grande Sezione aveva deliberatamente evitato qualsiasi analisi

⁶⁷ La critica sistematica alla riconduzione dell'obbligo di riconoscimento generalizzato al meccanismo degli artt. 20 e 21 Tratt. FUE come base giuridica alternativa all'art. 81, par. 3, Tratt. FUE è sviluppata in modo autonomo da M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?*, cit., § 5, il quale osserva che una simile lettura rischia di svuotare di effetto utile tale disposizione, consentendo di raggiungere per via giurisprudenziale – e al di fuori delle garanzie procedurali previste a tutela delle diverse identità nazionali – un risultato sostanzialmente analogo a quello che il diritto primario ha inteso sottoporre a un controllo rafforzato da parte degli Stati membri. Per l'analisi dogmatica del carattere eccezionale e strumentale del principio del mutuo riconoscimento nel diritto dell'Unione, cfr. le riflessioni di Rossolillo e Bertoli richiamate dallo stesso a.

⁶⁸ La tensione tra lo sviluppo giurisprudenziale in atto e il sistema di garanzie procedurali dell'art. 81, par. 3, Tratt. FUE si colloca in un dibattito più ampio circa i limiti che la ripartizione verticale delle competenze può imporre all'attività interpretativa della Corte di giustizia. Nella letteratura di diritto costituzionale europeo, L.D. SPIEKER, *Competence Confusions: Why the Vertical Division of Competences Cannot Constrain the Court's Interpretation of EU Law*, in *European Constitutional Law Review*, 21, 2025, pp. 641-684, ha argomentato in modo sistematico che né i principi di cui all'art. 5 TUE – conferimento, sussidiarietà, proporzionalità – né la ripartizione per materie delle competenze dell'Unione ai sensi degli artt. 2-6 TFUE (*Verbandskompetenz*) possono vincolare la Corte nell'interpretazione del diritto dell'Unione: tali principi erano concepiti per i rami legislativo ed esecutivo, non per la funzione giurisdizionale. I soli limiti rilevanti per la Corte derivano dalla sua giurisdizione così come definita nell'art. 19 TUE e dalle disposizioni successive all'art. 251 TFUE (*Organkompetenz*), nonché dai vincoli metodologici interni alla funzione di giudicare. In questa prospettiva, la critica secondo cui la Corte ricaverebbe per via pretoria una base giuridica alternativa all'art. 81, par. 3, Tratt. FUE – critica che conserva piena legittimità sul piano della politica del diritto e della teoria dell'integrazione – non si traduce, *de lege lata*, in un limite alla portata dell'interpretazione del diritto primario adottata dalla sentenza *Cupriak-Trojan*. Essa segnala piuttosto una tensione strutturale di carattere politico-istituzionale tra giurisprudenza e legislazione europea, che potrà essere risolta soltanto attraverso un intervento normativo fondato sull'art. 81, par. 3, TFUE.

del principio di non discriminazione fondato sull'orientamento sessuale, concentrandosi esclusivamente sull'argomento della libera circolazione; scelta definitiva, non senza ragione, una «missed opportunity» per lo sviluppo della dottrina giuridica sul raccordo tra libertà di circolazione e Carta dei diritti fondamentali⁶⁹. *Cupriak-Trojan* colma questa lacuna con nettezza. Al punto 70, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, sancito dall'art. 21, par. 1, della Carta, viene qualificato espressamente come avente «carattere imperativo, in quanto principio generale del diritto dell'Unione»⁷⁰, con richiamo alla giurisprudenza sul principio di non discriminazione in ragione dell'età e della religione, elevandolo a parametro autonomo e diretto di valutazione della compatibilità delle modalità di riconoscimento prescelte dagli Stati con il diritto primario. Ne discende che, qualunque sia la forma di riconoscimento adottata dallo Stato membro nell'esercizio del proprio margine di discrezionalità, essa deve essere applicata «indistintamente» ai matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso e a quelli contratti tra persone di sesso opposto⁷¹: la discrezionalità sulle modalità di riconoscimento non include la facoltà di differenziare il trattamento in ragione dell'orientamento sessuale dei coniugi.

Il richiamo ai tre precedenti della Corte di Strasburgo – *Przybyszewska e altri c. Polonia* (2023), *Formela e altri c. Polonia* (2024), *Andersen c. Polonia* (2025) – assolve nell'economia motivazionale della pronuncia una funzione che trascende la mera corroborazione⁷². Sul versante dell'art. 7 della Carta, il meccanismo di equivalenza sancito dall'art. 52, par. 3, trasforma la giurisprudenza convenzionale in contenuto normativo dello stesso art. 7, sicché il diniego di trascrizione risulta autonomamente censurabile quale violazione del diritto alla vita privata e familiare, indipendentemente dall'argomento fondato sulla libertà di circolazione⁷³. Sul versante dell'ordine pubblico,

⁶⁹ A. WARD e J. MACLENNAN, *Citizenship and Incremental Convergence with Fundamental Rights?*, cit., p. 285, commentando la sentenza *Coman*. Nella letteratura italiana, M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia*, cit., p. 537, osserva che «a destare dubbi sono l'assenza di qualsiasi argomentazione fondata sul principio di non discriminazione in base all'orientamento sessuale e gli scarni riferimenti alla prospettiva di tutela dei diritti fondamentali», rilevando come la Corte non abbia valutato «la disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali coniugate e quelle dello stesso sesso».

⁷⁰ *Cupriak-Trojan*, punto 70, con richiamo alle sentenze *Association de médiation sociale* (C-176/12), *Egenberger* (C-414/16) e *Cresco Investigation* (C-193/17).

⁷¹ *Cupriak-Trojan*, punto 75.

⁷² Corte EDU, 12 dicembre 2023, *Przybyszewska e altri c. Polonia*, CE:ECHR:2023:1212JUD001145417; Corte EDU, 19 settembre 2024, *Formela e altri c. Polonia*, CE:ECHR:2024:0919JUD005882812; Corte EDU, 24 aprile 2025, *Andersen c. Polonia*, CE:ECHR:2025:0424JUD005366220; citati in *Cupriak-Trojan*, punto 66. Si segnala altresì Corte EDU, 27 febbraio 2025, *Szypuła e altri c. Polonia*, menzionata nel medesimo contesto da M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?*, cit., § 3.

⁷³ *Cupriak-Trojan*, punto 67. Sul rapporto tra tutela del diritto alla vita privata e familiare e obbligo di riconoscimento degli *status* familiari costituiti all'estero, v. O. FERACI, *Art. 14 della risoluzione dell'Institut de*

l'incidenza è ancor più diretta: poiché la Corte di Strasburgo ha già accertato, nei confronti del medesimo Stato membro, l'incompatibilità dell'assenza di qualsiasi forma di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso con gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU, lo Stato non può dedurre in sede eurounitaria una giustificazione che l'istanza convenzionale cui è vincolato ha già espressamente rigettato. Si determina così una delegittimazione preventiva dell'eccezione identitaria.

La convergenza funzionale tra le due corti è tuttavia asimmetrica. Come è stato osservato, la Corte EDU fornisce il contenuto sostanziale del diritto al rispetto della vita familiare, mentre la Corte di giustizia ne garantisce la portabilità attraverso lo strumento della cittadinanza dell'Unione⁷⁴. Questa osmosi giurisprudenziale si costruisce su piani di esigibilità non perfettamente coincidenti. Nella sentenza *Orlandi c. Italia* (2017), la Corte di Strasburgo aveva ritenuto compatibile con la Convenzione la registrazione del matrimonio *same-sex* nella forma dell'unione civile, reputando quella forma di *downgrading* non lesiva dell'art. 8 CEDU nella misura in cui i due regimi fossero sostanzialmente comparabili⁷⁵. Il divieto di discriminazione fondato sull'orientamento sessuale, qualificato

Droit International su Human Rights and Private International Law: la circolazione transfrontaliera del rapporto di filiazione, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 593 ss

⁷⁴ M. MELI, *Pluralità dei modelli familiari e libera circolazione degli status*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2026, p. 148.

⁷⁵ Corte EDU, sez. I, 14 dicembre 2017, *Orlandi e altri c. Italia*, ric. nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12, §§ 194-195. L'affermazione nel testo va intesa con la precisione che segue. La Corte non si pronuncia esplicitamente sulla compatibilità convenzionale del *downgrading* come tale, limitando il proprio giudizio – ai sensi del § 196 – alla sola questione se il rifiuto di trascrivere i matrimoni dei ricorrenti sotto qualsiasi forma, con il conseguente vuoto giuridico totale anteriore al 2016-17, avesse violato l'art. 8 CEDU. Ciò nondimeno, i §§ 194-195 contengono affermazioni che orientano nettamente in senso favorevole alla tesi della compatibilità: al § 194 la Corte osserva che il regime delle unioni civili sarebbe «a prima vista sufficiente a soddisfare i requisiti della Convenzione» e che gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto che «sarebbe bastato, per salvaguardare gli interessi di tutti, che le autorità avessero trascritto il loro matrimonio almeno come unione civile»; al § 195 aggiunge che la nuova legislazione italiana sembra offrire «più o meno la stessa tutela del matrimonio in ordine alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile e seria», precisando peraltro che «nel caso di specie non è richiesto alla Corte di esaminare dettagliatamente le differenze», con ciò lasciando formalmente impregiudicata la questione se differenze specifiche tra i due regimi possano in astratto generare autonome problematiche convenzionali. La violazione riscontrata ai §§ 209-211 si fonda dunque sull'assenza totale di qualsiasi forma di tutela prima del 2016, non sulla preferenza per la forma matrimoniale rispetto a quella dell'unione civile. In questo senso deve leggersi l'affermazione nel testo: non come *holding* esplicito della Corte, bensì come conclusione che dalla pronuncia emerge per implicito. Con maggiore nettezza in questa direzione si esprime il giudice Koskelo nell'opinione concordante allegata alla sentenza: la violazione dell'art. 8 CEDU dipende, a suo avviso, dall'assenza di un quadro giuridico sostanziale che riconoscesse e tutelasse le unioni omosessuali – non dal rifiuto della trascrizione come tale –, sicché sarebbe errato inferire dalla pronuncia un obbligo autonomo di trascrizione quale presupposto necessario della tutela convenzionale. A. SPERTI, *Il riconoscimento giuridico delle coppie same-sex a Strasburgo, in attesa di una piena eguaglianza*, in *Studium Iuris*, 2018, p. 1160, rileva come l'uso dell'avverbio «ancora» al § 192 di *Orlandi* riveli l'intenzione della Corte di riesaminare la questione in funzione della formazione di un consenso europeo sufficientemente ampio, anticipando in via implicita la traiettoria che la successiva giurisprudenza unionistica avrebbe poi percorso

come principio generale del diritto dell'Unione, pone ora la questione se soluzioni analoghe siano ancora ammissibili nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione: ove tale impostazione fosse confermata, la Corte di giustizia si rivelerebbe «più esigente della Corte EDU»⁷⁶, portando ad affermare che i matrimoni tra persone dello stesso sesso non possono essere «degradati» in partenariati registrati, quand'anche i due regimi producano tra le parti effetti analoghi. Questa traiettoria era del resto già stata delineata in dottrina all'indomani di *Coman*: si era osservato che il diritto dell'Unione avrebbe potuto spingersi oltre *Orlandi* esigendo dagli Stati membri il riconoscimento come matrimonio delle unioni omosessuali contratte all'estero, superando così lo standard convenzionale che si era accontentato del *downgrading* a unione civile⁷⁷. La risposta definitiva rimane sospesa nella formulazione del punto 75 della sentenza, che afferma il divieto di trattamento differenziato senza precisare se tale divieto si riferisca agli effetti sostanziali ovvero alla qualificazione formale del vincolo: ambiguità strutturale che ha precise implicazioni per il sistema italiano, sulle quali ci si soffermerà nel trattare il diritto interno di adeguamento.

La struttura biforcata dell'obbligo – libertà di circolazione più diritti fondamentali come parametri di pari rango – modifica altresì, rispetto a *Coman*, la natura del limite alla discrezionalità statale. In *Coman*, la compressione della riserva di competenza statale derivava principalmente dall'effetto utile dell'art. 21 Tratt. FUE, con il richiamo alla

sul piano del divieto di discriminazione; e riprende, a p. 1161, la formula elaborata in dottrina comparatistica secondo cui lo standard convenzionale post-Oliari e post-Orlandi assicura al cittadino «riconoscimento, non eguaglianza».

⁷⁶ L. LARRIBÈRE, *Vers la portabilité*, cit., p. 4, con riferimento alla sentenza *Orlandi*, assumendo che abbia ritenuto che la registrazione del matrimonio *same-sex* nella forma dell'unione civile non violasse l'art. 8 CEDU, purché i due regimi fossero sostanzialmente analoghi nei loro effetti. Il confronto tra i due piani di esigibilità – convenzionale e unionistico – è svolto nel medesimo senso da C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303 s., con riguardo alle implicazioni per gli ordinamenti che abbiano adottato soluzioni di *downgrading*. Va precisato che la maggiore esigenza della Corte di giustizia rispetto alla Corte EDU non è soltanto di grado, ma potenzialmente di struttura. Mentre la Corte di Strasburgo valuta il *downgrading* in termini di proporzionalità e adeguatezza sostanziale dei due regimi – e ammette peraltro, al § 207 della sentenza *Orlandi*, che ragioni di ordine pubblico possano giustificare misure dirette a scoraggiare i propri cittadini dall'eludere norme inderogabili – la qualificazione del divieto di discriminazione fondato sull'orientamento sessuale come principio imperativo del diritto dell'Unione (punto 70 di *Cupriak-Trojan*) introduce un parametro autonomo che potrebbe in linea di principio censurare la diversità di titolo tra i regimi indipendentemente dall'equivalenza degli effetti sostanziali, sottraendo agli Stati la possibilità di opporre giustificazioni identitarie come limite assoluto al riconoscimento.

⁷⁷ R. UERPMANN-WITZACK, *Der Schutz von Ehe und Familie in der Europäischen Grundrechtecharta* (recensione a V. Rogalla, *Der Schutz von Ehe und Familie in der Europäischen Grundrechtecharta*, Berlin, 2017), in *FamRZ*, 2018, p. 1147: «vi sono molti elementi a favore della tesi secondo cui un'eventuale estensione del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, sotto il profilo del diritto dell'Unione, può rilevare per gli Stati membri, allo stato attuale, tutt'al più nel senso che essi devono riconoscere sul proprio territorio i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero. In tal modo, il diritto dell'Unione andrebbe oltre la decisione *Orlandi*, nella quale la Corte EDU ha richiesto unicamente il riconoscimento sotto forma di unione registrata.». L'osservazione, formulata all'indomani di *Coman*, anticipa con precisione la traiettoria percorsa da *Cupriak-Trojan*.

Carta in funzione accessoria. In *Cupriak-Trojan* i due pilastri si sorreggono vicendevolmente: la qualificazione del divieto di discriminazione come principio imperativo del diritto dell'Unione esclude qualsiasi margine discrezionale degli Stati nel modulare il trattamento delle coppie *same-sex* rispetto alle coppie di sesso opposto nell'accesso alle modalità di riconoscimento, mentre la libertà di circolazione determina l'applicabilità dell'intero schema all'interno del campo del diritto dell'Unione.

Considerata nella sua globalità, la pronuncia si iscrive nell'itinerario dell'*Anerkennungsprinzip* elaborato dalla Corte a partire dalla giurisprudenza sul diritto al nome e progressivamente esteso, attraverso *Coman* e *Stolichna obshtina*, allo *status* familiare delle coppie dello stesso sesso⁷⁸. Questo principio – variamente denominato in dottrina come «mutuo riconoscimento» applicato allo stato civile, come «riconoscimento funzionalmente orientato», ovvero come *Rechtslagenanerkennung* nella tradizione germanistica – impone allo Stato richiesto di produrre determinate conseguenze giuridiche a fronte di uno *status* validamente costituito in un altro Stato membro, a prescindere dall'applicazione delle norme di conflitto del foro. La dottrina tedesca di diritto internazionale privato aveva già elaborato questa questione prima della pronuncia del 2025, distinguendo tra il ricorso all'*Anerkennungsmethode* come metodo alternativo al sistema conflittualistico – prospettiva che rischierebbe di privare quest'ultimo di qualsiasi coerenza sistematica – e la sua integrazione nel medesimo sistema quale correttivo dell'applicazione del diritto interno quando questa risulti incompatibile con le libertà fondamentali⁷⁹; distinzione sintetizzata nella formula «*Anerkennung im IPR*» in contrapposizione ad «*Anerkennung statt IPR*»⁸⁰. La peculiarità del modello europeo risiede

⁷⁸ C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303. Sull'elaborazione giurisprudenziale dell'*Anerkennungsprinzip* in materia di diritto al nome, v. in particolare Corte giust., 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*, ECLI:EU:C:2003:539; Corte giust., 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Grunkin e Paul*, ECLI:EU:C:2008:559. Per la ricostruzione dogmatica della categoria e dei suoi limiti sistematici nel rapporto con il sistema collisionale classico, v. C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung*, cit., p. 759 ss.

⁷⁹ Sulla categoria e sui suoi limiti sistematici v. ora C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung*, cit., p. 759 ss., ove si argomenta che il diritto primario dell'Unione non esclude in via generale il controllo collisionale e sostanziale degli *status* personali: un obbligo di riconoscimento sussiste soltanto – e per effetto del primato del diritto europeo, non di una vera «*Wirkungserstreckung*» processuale (estensione transfrontaliera degli effetti dell'atto) – quando le norme nazionali risultino incompatibili con i valori del diritto primario. Una volta che l'ordinamento interno sia adeguato a tali valori, il sistema collisionale classico riprende integralmente a operare, e le eventuali situazioni claudicanti devono essere accettate come dato strutturale.

⁸⁰ L. HÜBNER, *Die Integration der primärrechtlichen Anerkennungsmethode in das IPR*, in *RabelsZ*, 85, 2021, p. 116 s., il quale argomenta che il primato del diritto europeo non istituisce un secondo sistema collisionale, bensì opera come «secondo correttivo» dell'applicazione del diritto interno, affiancando l'*ordre public* ma avendo per oggetto non il diritto straniero applicato in forza della norma di conflitto bensì il diritto interno del foro, quando quest'ultimo ostacoli lo *status* validamente acquisito nell'altro Stato membro. L'a. aveva anticipato, in esplicito riferimento alla sentenza *Coman* e sulla base dell'analisi della

nel fatto che la prevalenza non deriva da una norma di conflitto uniforme, ma dall'efficacia diretta dell'art. 21 Tratt. FUE, con conseguente primato su qualsiasi disposizione nazionale incompatibile.

Cupriak-Trojan segna in questa traiettoria un'ulteriore evoluzione che la dottrina ha ricondotto alla prospettiva della «portabilità del statuto personale europeo»: più che neutralizzare singoli ostacoli all'esercizio di diritti funzionalmente definiti, la sentenza tende a garantire la continuità dell'identità giuridica del cittadino europeo quale tale, indipendentemente dalla specifica prestazione a cui tale identità funge da presupposto⁸¹. In questa lettura, non è tanto la libertà di circolazione in senso stretto che fonda l'obbligo di riconoscimento, quanto il carattere stesso dello *status* di cittadino europeo, il quale include ormai, tra i suoi attributi, l'integrità dello stato civile costituito nell'esercizio delle libertà dei Trattati. La logica è analoga a quella adottata in *Mirin* per l'identità di genere; ma a differenza di quest'ultima – ove uno standard minimo comune tra gli Stati parti della CEDU offriva una base normativa più solida per imporre un riconoscimento senza riserve –, la pronuncia in materia matrimoniale si muove su un terreno convenzionale meno uniforme, il che espone la soluzione ad alcune delle tensioni che la sentenza stessa non risolve.

Non mancano, in questa costruzione, profili problematici che la sentenza lascia irrisolti. Il più rilevante riguarda la natura del collegamento richiesto con lo Stato ospitante. La Corte fa leva sul «soggiorno» in tale Stato, senza esigere la residenza abituale, intesa nella propria giurisprudenza come presenza di una certa durata accompagnata dalla volontà dell'interessato di fare di quello Stato il centro permanente dei propri interessi. Questa distinzione risulta, secondo la dottrina tedesca di primo commento, insufficientemente elaborata dalla sentenza⁸², con il rischio che la valorizzazione di un soggiorno non qualificato finisca per alimentare fenomeni di *forum shopping* matrimoniale – designati come *Heiratstourismus* – suscettibili di inasprire, in taluni ordinamenti, la resistenza politica all'applicazione di questi principi. La condizione è opportuna sotto il

giurisprudenza sul diritto al nome, che il diritto internazionale privato di famiglia era destinato a divenire il campo di applicazione privilegiato dell'*Anerkennungsmethode*, in ragione della maggiore intensità delle restrizioni che gli ordinamenti nazionali vi frappongono all'esercizio della libertà di circolazione (pp. 123-133); e aveva individuato nella questione dell'identità nazionale ex art. 4, par. 2, TUE il *locus* della giustificazione, piuttosto che un ostacolo all'applicabilità del principio in quanto tale. Questa impostazione trova riscontro puntuale nella struttura argomentativa di *Cupriak-Trojan*, che non nega la competenza degli Stati in materia di stato civile ma ne condiziona l'esercizio al rispetto dell'art. 21 Tratt. FUE (punto 48), senza che l'eccezione di ordine pubblico o l'invocazione dell'identità nazionale possano valere come limite assoluto.

⁸¹ L. LARRIBERE, *Vers la portabilité*, cit., pp. 3-4

⁸² C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 304, il quale rileva che il requisito del collegamento con lo Stato ospitante non è adeguatamente sviluppato dalla sentenza, segnalando il rischio che la mancata distinzione tra soggiorno e residenza abituale intesa come centro degli interessi apra concretamente la possibilità di soggiorni di breve durata finalizzati alla sola celebrazione del matrimonio.

profilo della coerenza sistematica, poiché impedisce che la portabilità dello *status* europeo si traduca in uno strumento di elusione delle discipline nazionali; ma la sua applicazione pratica dipenderà dalla definizione dei criteri di sufficienza del collegamento reale con lo Stato ospitante, questione che la sentenza lascia aperta.

Un secondo profilo tensivo emerge dal persistere del «doppio binario» nella struttura del riconoscimento. La giurisprudenza della Corte costruisce un sistema in cui lo stesso individuo può essere qualificato come coniuge ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dalla libertà di circolazione e non esserlo ai fini del diritto civile interno: la «zoppia» dello *status* si riproduce all'interno del medesimo ordinamento, generando una «doppia identità personale» di difficile compatibilità con i parametri dell'art. 7 della Carta e dell'art. 8 CEDU. La stessa struttura è descritta in termini tecnici come «scissione dei piani» attraverso cui il riconoscimento fondato sull'art. 21 TFUE può operare⁸³. L'obbligo di trascrizione – quando la trascrizione costituisca l'unico strumento di riconoscimento effettivo – tende a produrre uno *status erga omnes* nell'ordinamento dello Stato di origine, superando la limitazione funzionale che caratterizzava il modello *Coman*. Tuttavia, la condizionalità dell'obbligo e il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati nella scelta delle modalità di riconoscimento mantengono aperta la possibilità di configurazioni ibride in cui il riconoscimento rimanga di portata più circoscritta. La tensione tra la pienezza dello *status* e la sua funzionalizzazione alla libertà di circolazione è così spostata: dal piano dell'esistenza del riconoscimento al piano della sua portata sostanziale. È questa la questione sistematica più significativa che la pronuncia del 2025 lascia in eredità alla giurisprudenza e alla dottrina future, e che la proposta di regolamento della Commissione europea in materia di filiazione suggerisce che solo un intervento legislativo fondato sull'art. 81, par. 3, Tratt. FUE possa compiutamente risolvere sul piano generale degli *status familiari*⁸⁴.

⁸³ C. CAMPIGLIO, *La condizione femminile*, cit., p. 62 s., ove si sviluppa la metafora ferroviaria del «doppio binario» e si introduce la nozione di «doppia identità personale» del cittadino UE. Sul medesimo fenomeno, con terminologia tecnica distinta, M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia*, cit., p. 542, che descrive la «scissione dei piani» come tratto caratterizzante del metodo del riconoscimento fondato sull'art. 21 TFUE: da un lato i diritti di libera circolazione, dall'altro il riconoscimento degli ulteriori diritti sostanziali sottostanti allo *status*, che «rimane impregiudicato e soggetto alle eventuali norme di diritto internazionale privato».

⁸⁴ Commissione europea, *Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione*, COM(2022)695 final del 7 dicembre 2022; cfr. M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia*, cit., p. 541, la quale osserva che solo la normativa fondata sull'art. 81, par. 3, TFUE consente il riconoscimento dello *status familiare* «a tutti gli effetti, non più limitati all'esercizio della libera circolazione»; EAD., *La proposta di Regolamento UE sulla filiazione*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 535 ss.

4. Il contesto ordinamentale in cui il matrimonio *Cupriak-Trojan* fu celebrato è quello del diritto tedesco, che ha attraversato, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2017, un'evoluzione normativa di rilievo sistematico: dall'istituzione della *Eingetragene Lebenspartnerschaft* (*Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*, abbr. *Lebenspartnerschaftsgesetz*, LPartG, BGBl. I, p. 266) fino all'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso con la legge del 20 luglio 2017 (*Ehe für alle*, in vigore dal 1° ottobre 2017).

La convivenza registrata configurava un istituto parallelo al matrimonio e non sostitutivo di esso: costruita su una disciplina settoriale anziché su un rinvio generale alle norme matrimoniali, essa presentava rilevanti asimmetrie in materia di adozione, previdenza e trattamento fiscale, riflesso della struttura volutamente differenziata dell'istituto, coerente con le scelte di politica legislativa del legislatore federale e con la lettura allora prevalente dell'art. 6, comma 1, GG, secondo cui la particolare tutela costituzionale del matrimonio avrebbe potuto essere compromessa da una equiparazione troppo stretta con altri istituti⁸⁵. Il *Bundesverfassungsgericht* ha tuttavia progressivamente chiarito che quella disposizione non osta all'attribuzione all'unione civile registrata di diritti e doveri analoghi a quelli matrimoniali, trattandosi di un istituto rivolto a soggetti che al matrimonio non possono accedere⁸⁶, e ha successivamente censurato, alla luce dell'art. 3, comma 1, GG, le residue disparità di trattamento fiscale e previdenziale⁸⁷.

⁸⁵ G. VARANESE, *La convivenza registrata in Germania. Considerazioni di legittimità costituzionale*, in R. Favale e B. Marucci (a cura di), *Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo*, vol. II, Napoli, 2003, pp. 901 ss., spec. pp. 908-912, ove si sottolinea come la tenuta costituzionale della legge venga fondata proprio sulla sua non equivalenza al matrimonio e sulla conseguente assenza di interferenza con l'ambito di protezione dell'art. 6, comma 1, GG. In argomento v. altresì J. WASMUTH, *La convivenza registrata tra persone dello stesso sesso in Germania e l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale tedesca*, trad. di S. Buchberger, in *Familia*, 2003, I, pp. 501 ss., spec. pp. 508-511, ove si ricostruisce la tesi – sostenuta dai *Länder* ricorrenti e dalla dottrina pubblicistica prevalente – secondo cui l'equiparazione della *Lebenspartnerschaft* al matrimonio si porrebbe in contrasto con la dimensione oggettivo-istituzionale della tutela accordata dall'art. 6, comma 1, GG; tesi che il BVerfG ha respinto fondando la propria motivazione in larga misura sui lavori preparatori della Costituzione. Per il dibattito dottrinale anteriore all'adozione della LPartG, nel quale si argomentava che l'art. 3, comma 1, GG imponesse al legislatore la creazione di un istituto parallelo per le coppie omosessuali – senza che ciò contrastasse con l'art. 6, comma 1, GG – v. A. RÖTHEL, *Nichteheliche Lebensgemeinschaften – Neue Rechtsfragen und Regelungsaufgaben im In- und Ausland*, in *ZRP*, 1999, pp. 519 ss., spec. pp. 523-525. In prospettiva comparatistica, v. A. SANDERS, *Marriage, Same-Sex Partnership, and the German Constitution*, in *German Law Journal*, 13, 2012, pp. 911 ss., spec. pp. 925-929, ove si analizza criticamente il dibattito sull'*Abstandsgebot* – denominazione con cui parte della dottrina designa più specificamente l'obbligo di mantenere una distanza normativa tra la LPartG e il matrimonio, e che va tenuta distinta dal *Differenzierungsgebot* in senso lato – e si argomenta per un'interpretazione evolutiva dell'art. 6, comma 1, GG inclusiva delle coppie omosessuali». Per una ricostruzione sistematica dell'istituto e della sua evoluzione legislativa fino all'*Eheöffnungsumsetzungsgesetz* del 18 dicembre 2018, v. D. HAHN, *LPartG § 1*, in *Beck'scher Online-Kommentar BGB* Bamberger-Roth, 50ª ed., 2019, Rnn. 1-5.

⁸⁶ BVerfG, 17 luglio 2002, 1 BvF 1/01 e 1 BvF 2/01, in *NJW*, 2002, p. 2543 ss. La Corte ha affermato che la particolare tutela del matrimonio sancita dall'art. 6, comma 1, GG non impone al

Il settore in cui tale processo di convergenza si è mostrato più nitidamente è quello dell'adozione, ove l'evoluzione si è svolta per fasi distinte. La riforma del 2004 aveva introdotto la *Stiefkindadoption* – l'adozione del figlio biologico del partner registrato da parte dell'altro partner – estendendo per questa via alle coppie registrate una facoltà già riconosciuta ai coniugi (§ 9, comma 7, LPartG, come modificato dalla legge del 15 dicembre 2004, BGBl. I, p. 3396). Rimaneva invece preclusa la *Sukzessivadoption*, vale a dire l'adozione del figlio già adottato dal partner registrato da parte dell'altro partner, disciplinata per i coniugi dal § 1742 BGB. Il *Bundesverfassungsgericht* ha dichiarato tale esclusione incompatibile con l'art. 3, comma 1, GG, rilevando che la *Lebenspartnerschaft* è del pari orientata alla stabilità e caratterizzata da una responsabilità vincolante, non diversamente dal matrimonio, sicché non sussistevano ragioni sufficienti a giustificare la disparità di trattamento né con riguardo ai partner né, soprattutto, con riguardo ai minori interessati; ha pertanto disposto l'applicazione immediata della norma nel senso dell'ammissibilità della *Sukzessivadoption* per i partner registrati, in attesa di una disciplina legislativa da adottarsi entro il 30 giugno 2014⁸⁸. La Corte ha tuttavia espressamente lasciato aperta, in quella sede, la questione della compatibilità costituzionale del divieto di *gemeinschaftliche Adoption* – l'adozione congiunta *ab initio* di un minore terzo da parte di

legislatore di tenere la disciplina degli istituti diversi dal matrimonio a una certa distanza da quella matrimoniale (*Abstandsgebot*), poiché «tutela particolare» non equivale a «tutela preferenziale esclusiva»; la *Lebenspartnerschaft*, riservata a soggetti ai quali il matrimonio è inaccessibile, non si pone in concorrenza con esso. In dottrina, nel senso che dall'art. 6, comma 1, GG non derivasse alcun *Differenzierungsgebot* a favore del matrimonio, v. S. STÜBER, *Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften als »Eingetragene Lebenspartnerschaft« mit der Ehe verfassungsgemäß?*, in *KritJustiz*, 2000, p. 594 ss.

⁸⁷ BVerfG, 21 luglio 2010, 1 BvR 611/07 e 1 BvR 2464/07, in *NJW*, 2010, p. 2783 ss. (disparità di trattamento in materia di imposta di successione e donazione); BVerfG, 7 luglio 2009, 1 BvR 1164/07, in *BVerfGE* 124, 2009, p. 199 ss. (pensione di reversibilità per i dipendenti pubblici). La Corte ha precisato che, quando il privilegio accordato al matrimonio si accompagna allo svantaggio di forme di vita comparabili quanto alla situazione di fatto disciplinata e agli obiettivi perseguiti dalla norma, il semplice richiamo all'obbligo di protezione del matrimonio non giustifica tale differenziazione. Poiché la scelta tra matrimonio e *Lebenspartnerschaft* è inscindibilmente connessa all'orientamento sessuale, le differenziazioni fondate su tale criterio soggiacciono a uno scrutinio di intensità elevata, paragonabile a quello riservato alle distinzioni basate sul sesso, sull'origine o sulla razza.

⁸⁸ BVerfG, 19 febbraio 2013, 1 BvL 1/11 e 1 BvR 3247/09, in *BVerfGE* 133, 59 ss. La Corte ha dichiarato il § 9, comma 7, LPartG incompatibile con l'art. 3, comma 1, GG nella parte in cui non consentiva al partner registrato di adottare il figlio già adottato dall'altro partner (*Sukzessivadoption*), mentre tale facoltà era ammessa per i coniugi (§ 1742 BGB) e la *Stiefkindadoption* del figlio biologico del partner era già aperta ai partner registrati. La Corte ha rilevato che la *Lebenspartnerschaft* è del pari orientata alla stabilità e connotata da una responsabilità vincolante, sicché non sussistevano ragioni sufficienti a giustificare la disparità di trattamento, né con riguardo ai partner né, soprattutto, con riguardo ai minori interessati, ai quali la *Sukzessivadoption* avrebbe apportato vantaggi sotto il profilo della tutela della personalità, del diritto successorio e del mantenimento. La Corte ha espressamente lasciato aperta la questione della compatibilità costituzionale del divieto di *gemeinschaftliche Adoption* per le coppie registrate, disponendo quale misura transitoria l'applicazione immediata della norma nel senso dell'ammissibilità della *Sukzessivadoption* in attesa della riforma legislativa, da adottarsi entro il 30 giugno 2014.

entrambi i partner – che è rimasta preclusa alle coppie registrate fino all'*Ehe für alle* del 2017.

Quest'ultima legge ha superato la configurazione duale che aveva caratterizzato il quindicennio precedente, ammettendo le coppie dello stesso sesso all'istituto matrimoniale senza riserve, rendendo così applicabile il § 1741, comma 2, BGB nella sua interezza – ivi compreso l'accesso alla *gemeinschaftliche Adoption* – e sancendo la conversione delle *Lebenspartnerschaften* preesistenti in matrimoni su richiesta dei partner⁸⁹.

Il significato sistematico di questa scelta legislativa non si esaurisce nel piano tecnico delle modifiche codicistiche. Sopprimendo contestualmente la possibilità di costituire nuove convivenze registrate, il legislatore federale ha espresso una opzione di valore: la tutela delle coppie dello stesso sesso non transita più attraverso un istituto *ad hoc* costruito sulla falsariga del modello matrimoniale, bensì attraverso l'accesso diretto all'istituto comune, dal quale il requisito della diversità di sesso era stato espunto senza alterarne la struttura essenziale. Si chiude così, con coerenza, il percorso aperto dalla LPartG del 2001: quello che era stato concepito come un istituto volutamente differenziato –necessario, allora, proprio in quanto diverso dal matrimonio, per non entrare in collisione con la particolare tutela accordata a quest'ultimo dall'art. 6, comma 1, GG⁹⁰ – perde ogni giustificazione residua una volta che la diversità di sesso cessa di essere percepita come elemento essenziale dell'istituto matrimoniale stesso.

Il dibattito sulla compatibilità della riforma con la Legge fondamentale, che aveva animato la dottrina immediatamente precedente e successiva alla sua approvazione, si era polarizzato intorno all'interpretazione della garanzia istituzionale dell'art. 6, comma 1, GG⁹¹. Secondo una prima corrente, la disposizione non conterrebbe una definizione

⁸⁹ Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts del 20 luglio 2017, in BGBl. I, p. 2787, entrato in vigore il 1° ottobre 2017. La legge ha modificato il § 1353, comma 1, prima frase, BGB, sostituendo «Mann und Frau» con «zwei Personen», e ha inserito il § 20a LPartG, che prevede la conversione delle *Lebenspartnerschaften* preesistenti in matrimoni su istanza congiunta dei partner presentata innanzi allo *Standesamt*. Per effetto dell'apertura del matrimonio, è divenuta applicabile alle coppie dello stesso sesso l'intera disciplina matrimoniale in materia di adozione, compreso il § 1741, comma 2, seconda frase, BGB sulla *gemeinschaftliche Adoption*, fino ad allora riservata ai coniugi. Per l'analisi tecnica della procedura di conversione e dei suoi effetti sui rapporti patrimoniali e successori tra i partner – con particolare riguardo al rilievo della *Lebenspartnerschaftszeit* come *Ehezeit* ai sensi del § 20a, comma 5, LPartG e alla continuità dei contratti di *Lebenspartnerschaft* come contratti matrimoniali ex § 20a, comma 3, LPartG – v. D. KAISER, *Eheöffnungsumsetzungsgesetz*, in *FamRZ*, 2019, p. 845 ss., spec. pp. 848-850; per la trattazione analitica originaria del medesimo istituto, comprensiva della procedura di conversione, degli effetti sulle *Lebenspartnerschaften* anteriori al 1° gennaio 2005 e della sorte dei contratti di *Lebenspartnerschaft* preesistenti, v. EAD., *Statuswechsel: Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine gleichgeschlechtliche Ehe*, § 20a LPartG, in *FamRZ*, 2017, p. 1985 ss.

⁹⁰ G. VARANESE, *La convivenza registrata*, cit., pp. 908-912; ID., *La Germania e il matrimonio tra le persone dello stesso sesso (Eheöffnungsg)*, in questa Rivista, 7, 2018, p. 3 s.

⁹¹ Per una trattazione sistematica del dibattito dottrinale sviluppatosi nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore della riforma, v. F. WOLLENSCHLÄGER e D. COESTER-WALTJEN, *Ehe für alle*.

sostanziale del matrimonio come unione tra persone di sesso diverso; la diversità di sesso sarebbe stata una presupposizione storica, non un elemento costituzionalmente vincolante. A sostegno di questa tesi si adducevano i lavori preparatori – che avevano respinto la proposta di qualificare il matrimonio come «comunità di vita tra uomo e donna» – e la costante giurisprudenza del BVerfG a tutela delle forme di aggregazione familiare a prescindere dalla funzione procreativa⁹². Secondo la posizione contraria, la Legge fondamentale avrebbe operato un rinvio implicito a una struttura fondamentale che il legislatore ordinario non potrebbe modificare senza vulnerare la garanzia istituzionale dell'istituto⁹³. Il dibattito, pur di grande interesse dogmatico, deve oggi considerarsi privo di rilevanza pratica: la dottrina tedesca più autorevole ha osservato che, con l'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, i dubbi di legittimità costituzionale che avevano accompagnato le fasi precedenti «possono ormai considerarsi definitivamente risolti», e che essa «vale a dissipare ogni residuo dubbio al riguardo»⁹⁴. Del

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus verfassungsrechtlicher und rechtsvergleichender Perspektive, Tübingen, 2018, pp. 1 ss. e 49 ss. L'opera – che trae origine da due pareri commissionati dalla *Bayerische Staatsregierung* nel gennaio 2018 – documenta l'intensità della controversia e ricostruisce analiticamente entrambe le correnti interpretative, pervenendo a conclusioni tecnicamente bilanciate sulla legittimità della riforma.

⁹² F. BROSIUS-GERSDORF, *Die Ehe für alle durch Änderung des BGB*, in *NJW*, 2015, p. 3557 ss. la quale ritiene che la diversità di sesso non costituisca un elemento strutturale dell'art. 6, comma 1, GG; S. MEYER, *Gleichgeschlechtliche Ehe unabhängig vom Ehebegriff des Art. 6 Abs. 1 GG verfassungsgemäß*, in *FamRZ*, 2017, p. 1281 ss., il quale, pur ammettendo in via ipotetica che il concetto costituzionale di matrimonio possa essere limitato alle coppie eterosessuali, argomenta che la garanzia istituzionale non preclude l'apertura dell'istituto sul piano del diritto ordinario, non determinando tale apertura alcuna diminuzione del contenuto essenziale del matrimonio per le coppie di sesso diverso; G. VARANESE, *La Germania e il matrimonio*, cit., pp. 12-14, ove si ricostruisce analiticamente l'uno e l'altro orientamento con i rispettivi argomenti di testo, storico-genetici e sistematici.

⁹³ C. SCHMIDT, „Ehe für alle“ – Ende der Diskriminierung oder Verfassungsbruch?, in *NJW*, 2017, p. 2225.

⁹⁴ J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, 7^a ed., München, 2020, § 41, Rn. 1 s. Nel medesimo senso, con riferimento alla struttura del § 1353, comma 1, frase 1, BGB come modificato, D. SCHWAB, *Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts – Informationen und Fragen*, in *FamRZ*, 2017, p. 1285, il quale osserva che «al matrimonio tra persone dello stesso sesso si applicano, senza distinzione, il diritto matrimoniale sostanziale e quello processuale» e che, ai fini dell'applicazione delle norme matrimoniali, non rileva se i coniugi appartengano allo stesso sesso o a sessi diversi. In senso analogo, nella manualistica, K. BREUER, in *Handbuch Familien- und Familienverfahrensrecht* Rahm-Künkel, 79^a Lfg., Köln, 2019, Rn. 41, il quale qualifica l'art. 17b, comma 4, EGBGB come un costrutto provvisorio con mera funzione transitoria strumentale, precisando che il matrimonio egualitario esprime una nozione unitaria di matrimonio e che tale norma collisionale speciale non lo trasforma in un istituto assimilabile alla convivenza registrata; nonché, per il profilo dell'iscrizione nei registri dello stato civile, ID., *ivi*, Rn. 36, ove si osserva che la problematica dell'iscrizione del matrimonio egualitario straniero nel registro delle convivenze registrate – già controversa nella prassi anteriore alla riforma – è venuta meno dopo il 2017, poiché il matrimonio tra persone dello stesso sesso non costituisce una forma giuridica autonoma e distinta rispetto al matrimonio tradizionale. In senso contrario P. BADURA, *Art. 6*, in *Grundgesetz Kommentar* Maunz-Dürig, 86^a ed., München, 2019, Rn. 58, il quale ritiene che la *gleichgeschlechtliche Ehe* non possa invocare la garanzia istituzionale e il *Schutzgebot* dell'art. 6, comma 1, GG. Per la trattazione sistematica della *Sperrklausel* nella

resto, sul piano del diritto matrimoniale, il requisito della diversità di sesso è stato ormai definitivamente abbandonato « alla luce della mutata comprensione sociale e giuridica dell'omosessualità», tanto nell'ordinamento tedesco quanto nelle principali tradizioni giuridiche occidentali⁹⁵.

Ciò che rileva in questa sede è la qualificazione dell'istituto nel cui ambito il matrimonio Cupriak-Trojan fu contratto. La *Ehe für alle* non ha creato un istituto speciale per le coppie dello stesso sesso: essa ha esteso alle medesime il matrimonio nel suo significato codicistico pieno, con l'intera disciplina del BGB ivi applicabile. Il matrimonio celebrato a Berlino nel 2018 era, nell'ordinamento tedesco, un matrimonio a tutti gli effetti – non un suo surrogato funzionale né un istituto parallelo – e in quanto tale è stato qualificato dalla Corte di giustizia ai fini dell'art. 21 Tratt. FUE. Questa premessa è essenziale per comprendere la portata dell'obbligo di riconoscimento affermato dalla sentenza: a differenza delle fattispecie in cui il diritto dello Stato ospitante prevede un istituto distinto per le coppie dello stesso sesso – come avveniva nell'ordinamento tedesco fino al 30 settembre 2017 –, nel caso di specie non sussiste alcuna discrasia qualificatoria tra la *lex loci celebrationis* e il regime applicato alle coppie eterosessuali⁹⁶. L'argomento secondo cui uno Stato membro potrebbe limitarsi a riconoscere il matrimonio egualitario nella forma di un istituto alternativo perde così, almeno con riferimento ai matrimoni contratti in Germania dopo il 1° ottobre 2017, qualsiasi aggancio nel diritto dello Stato di origine⁹⁷.

versione originaria introdotta dalla LPartG del 2001 – nel cui ambito era già emersa la problematica del limite agli effetti delle *Lebenspartnerschaften* straniere e la sua tensione con i principi di diritto internazionale privato – v. già M. FORKERT, *Eingetragene Lebenspartnerschaften im deutschen IPR: Art. 17b EGBGB*, Tübingen, 2003, p. 296 ss.

⁹⁵ J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., § 13, Rn. 10.

⁹⁶ La rilevanza di questa coincidenza qualificatoria per la tecnica di riconoscimento era già stata precisata da L. HÜBNER, *Die Integration der primärrechtlichen Anerkennungsmethode in das IPR*, cit., p. 113 s., il quale aveva chiarito che la conseguenza naturale dell'*Anerkennungsmethode* applicata a uno *status* validamente costituito in altro Stato membro è la *Wirkungserstreckung* – l'estensione dello *status* nel suo contenuto originario – e non la *Gleichstellung*, vale a dire la sua riconduzione a un istituto funzionalmente equivalente del diritto interno. La *Gleichstellung* è ammissibile, secondo l'a., soltanto quando lo Stato richiesto non disponga nel proprio ordinamento di un istituto corrispondente a quello di origine, sì che la riconduzione allo strumento più prossimo disponibile rappresenti l'unica forma di tutela praticabile; in tal caso, tuttavia, la parità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali rimane comunque il parametro di valutazione della proporzionalità del meccanismo adottato. Nel caso del matrimonio egualitario contratto in Germania dopo il 1° ottobre 2017, questa condizione non ricorre: il diritto tedesco disciplina positivamente l'istituto nell'alveo del matrimonio comune, sicché qualsiasi forma di *Gleichstellung* operata dall'ordinamento dello Stato di origine dei coniugi non trova giustificazione nel diritto dello Stato di celebrazione e si espone alla censura di cui al punto 75 della sentenza.

⁹⁷ La questione della *Gleichstellung* – e segnatamente della sua compatibilità con il divieto di discriminazione qualificato come principio imperativo del diritto dell'Unione – è destinata a riverberarsi sull'interpretazione dell'art. 32-bis l. n. 218/1995, esaminato nel prosieguo. Come si vedrà, il nodo sistematico non consiste nell'equivalenza sostanziale dei due regimi – che il diritto italiano ha in larga parte

5. Il sistema del diritto internazionale privato tedesco, con particolare riferimento alla celebrazione del matrimonio, poggia su un delicato equilibrio tra il rispetto dello statuto personale degli stranieri e la salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento. In questo contesto, il § 1309 BGB rappresenta una norma procedurale di fondamentale importanza: la sua *ratio* risiede nell'esigenza di agevolare il compito dell'ufficiale dello stato civile, esonerandolo dalla verifica del diritto straniero applicabile alle condizioni sostanziali del matrimonio⁹⁸. La disposizione impone a chi sia soggetto a una legge straniera l'obbligo di esibire un certificato di capacità matrimoniale (*Ehefähigkeitszeugnis*) rilasciato dalle autorità del proprio Stato, attestante l'assenza di impedimenti. Tale previsione non si configura come un divieto sostanziale di nozze (*Eheverbot*), bensì come una norma procedurale cogente che trova la propria sede sistematicamente più corretta nel diritto dello stato civile (*Personenstandsrecht*), pur producendo de facto un effetto sospensivo sull'atto matrimoniale⁹⁹. Essa mira altresì a prevenire il fenomeno dei «matrimoni zoppicanti» (*hinkende Ehen*), ossia di unioni valide in Germania ma prive di efficacia nello Stato d'origine, benché tale risultato non possa essere sempre garantito alla luce della tutela dei diritti fondamentali e della forma obbligatoria di celebrazione vigente nell'ordinamento tedesco¹⁰⁰.

Sotto il profilo sistematico, il § 1309 BGB riflette il principio della cittadinanza quale criterio di collegamento elettivo per lo statuto personale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, EGBGB¹⁰¹. La scelta del legislatore del 2017 di assoggettare il

realizzato – bensì nella compatibilità della diversità di titolo con il punto 75 della sentenza. Già all'indomani di *Coman*, L. HÜBNER, *Die Integration der primärrechtlichen Anerkennungsmethode in das IPR*, cit., p. 128 s., aveva prospettato che il diritto dell'Unione avrebbe potuto spingersi oltre lo standard convenzionale fissato dalla Corte di Strasburgo in *Orlandi c. Italia* (14 dicembre 2017), la quale si era accontentata del riconoscimento nella forma dell'unione registrata purché i due regimi fossero sostanzialmente comparabili nei loro effetti; e aveva suggerito che, a differenza degli Stati privi di qualsiasi strumento di tutela per le coppie dello stesso sesso, quelli che abbiano optato per un modello di *downgrading* potrebbero essere esposti a un sindacato più stringente da parte della Corte di giustizia, ove questa qualificasse il divieto di discriminazione come limite autonomo e non meramente accessorio rispetto alla libertà di circolazione. La pronuncia *Cupriak-Trojan* ha percorso precisamente questa traiettoria.

⁹⁸ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, in *Beck-Online Großkommentar zum Zivilrecht* (Stand: 1.4.2022), Rn. 2; J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, 7^a ed., München, 2020, p. 90.

⁹⁹ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rn. 4. La norma integra nondimeno un «impedimento sospensivo» (*aufschiebendes Ehehindernis*) nel senso ampio del termine.

¹⁰⁰ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rn. 3: la prevenzione delle *hinkende Ehen* costituisce scopo essenziale della norma, ma non può essere assicurata in ogni caso, dovendo cedere di fronte ai diritti fondamentali e alla forma interna obbligatoria di celebrazione; nello stesso senso J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., p. 90, Rn. 24.

¹⁰¹ J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., p. 90, Rn. 23, ove si sottolinea che che il diritto internazionale privato tedesco richiama il diritto nazionale (principio di cittadinanza, art. 7 EGBGB) di ciascuno dei nubendi per disciplinare le condizioni di validità del matrimonio; cfr. altresì J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rnn. 9 e 11.

matrimonio egualitario, sul piano del diritto internazionale privato, alle norme collisionali già previste per la *Lebenspartnerschaft* – anziché alle regole generali in materia di matrimonio di cui all'art. 13 EGBGB – ha suscitato immediatamente nella dottrina perplessità sistematiche. È stato rilevato che essa introduce una differenziazione «sorprendente» tra la disciplina interna, ove vige un istituto unico governato dall'intero diritto matrimoniale del BGB, e il trattamento collisionale, ove il matrimonio egualitario riceve una qualificazione autonoma che lo distanzia dal matrimonio eterosessuale¹⁰²; differenziazione che, come si vedrà, costituisce il presupposto normativo dell'inapplicabilità del § 1309 BGB alle coppie dello stesso sesso straniere che intendano contrarre matrimonio in Germania. Tuttavia, l'applicazione di tale norma ha subito una profonda mutazione interpretativa con l'introduzione «matrimonio per tutti» con la legge del 20 luglio 2017. Originariamente, il legislatore del 2017 aveva inserito un nuovo comma 3 nel § 1309 BGB, destinato a esonerare le coppie omosessuali straniere dall'obbligo di presentazione del certificato nei casi in cui il loro Stato d'origine non conoscesse l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso o non rilasciasse il certificato a tale fine¹⁰³. Tale comma è stato tuttavia abrogato nel 2018 in quanto ritenuto

¹⁰² D. SCHWAB, *Eheschließung*, cit., p. 1286, il quale osserva che, nonostante l'introduzione del «matrimonio per tutti» abbia realizzato sul piano del diritto interno un sostanziale assetto unitario dello *status* coniugale, il legislatore tedesco mantiene, in modo sorprendente, una differenziazione sul terreno del diritto internazionale privato. In particolare, l'art. 17b EGBGB – sebbene includa espressamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso – non lo inquadra nel sistema generale delle norme di conflitto sul matrimonio, ma lo sottopone, per il tramite di rinvii, al regime collisorio elaborato per la *eingetragene Lebenspartnerschaft*. La medesima critica è sviluppata in termini sistematici da P. MANKOWSKI, *Das Gesetz über die «Ehe für alle», seine Folgen und sein europäisches Umfeld im Internationalen Privat- und Prozessrecht*, in *IPRax*, 2017, p. 542 s., il quale osserva che il diritto internazionale privato tedesco utilizza ora due distinti concetti di matrimonio – uno per le coppie di sesso diverso e uno per quelle dello stesso sesso – con conseguenti frizioni terminologiche nell'intero sistema collisionale, e giudica la qualità tecnica della riforma gravemente insufficiente sul piano internazionalprivatistico, in quanto essa non trae le conseguenze sistematiche che il proprio impianto avrebbe imposto, lasciando in particolare prive di disciplina espressa le materie della filiazione e dell'adozione internazionale. Nel medesimo senso, con specifico riguardo all'incidenza del dualismo collisionale sulla determinazione del luogo di celebrazione quale criterio di collegamento, A. GMEHLING, *Der Ort der Eheschließung im deutschen Kollisionsrecht*, Tübingen, 2024, pp. 157-161, la quale rileva che l'art. 13, comma 4, frase 1, EGBGB – nella misura in cui impone la forma della *lex loci* esclusivamente per i matrimoni celebrati in Germania da cittadini stranieri, mentre il matrimonio egualitario riceve un trattamento autonomo fondato sull'art. 17b EGBGB – genera una disparità di regime formale in ragione della composizione per sesso della coppia, suscettibile di porsi in tensione con il principio costituzionale di eguaglianza.

¹⁰³ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rn. 7, che richiama i lavori preparatori *BT-Drs.* 18/6665, p. 9, ove si osserva che numerosi Stati non conoscono il matrimonio egualitario e frequentemente non rilasciano il certificato di capacità matrimoniale neppure per le unioni civili registrate. Sul fondamento e sui limiti della scelta legislativa v. P. MANKOWSKI, *Das Gesetz über die «Ehe für alle»*, cit., p. 549 s., il quale rileva che l'esonero dal requisito del certificato privilegia le coppie dello stesso sesso rispetto a quelle eterosessuali, individuando la giustificazione di tale differenziazione nella necessità di non attribuire indirettamente agli ordinamenti stranieri contrari al matrimonio egualitario un diritto di veto permanente sull'esercizio della

privo di ambito applicativo pratico: poiché ai sensi dell'art. 17b, comma 4, EGBGB la costituzione del matrimonio egualitario in Germania è in ogni caso disciplinata dal diritto sostanziale tedesco come diritto dello Stato del registro (*Recht des Register führenden Staates*), il presupposto del comma 1 del § 1309 BGB – che il nubendo sia soggetto a un diritto straniero per le condizioni di validità del matrimonio – non risultava mai integrato¹⁰⁴.

L'analisi dell'applicazione del § 1309 BGB a una coppia omosessuale straniera che intenda contrarre matrimonio in Germania richiede un passaggio preliminare attraverso l'art. 17b EGBGB. Secondo la dottrina prevalente, la costituzione di matrimoni tra persone dello stesso sesso in Germania è soggetta esclusivamente alle norme materiali tedesche in forza dell'art. 17b EGBGB, che opera un rinvio al diritto sostanziale dello Stato in cui avviene la registrazione (*Sachnormverweisung*), indipendentemente dalla

libertà matrimoniale in Germania; una soluzione equivalente avrebbe peraltro potuto essere raggiunta in via analogica attraverso il procedimento di esenzione previsto dall'art. 13, comma 2, EGBGB.

¹⁰⁴ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rn. 7; l'abrogazione è avvenuta con *Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 18. Dezember 2018*, in *BGBI.*, 2018, I, p. 2639 ss., con effetti dal 22 dicembre 2018. La superfluità era stata anticipata in dottrina da A. ERBARTH, *Die bürgerliche Ehe für Personen gleichen Geschlechts – keine Ehe für alle*, in *FamRB*, 2017, p. 430; e da D. KAISER, *Gleichgeschlechtliche Ehe – nicht ganz gleich und nicht für alle*, in *FamRZ*, 2017, p. 1889 ss., spec. p. 1891 s., la quale argomenta analiticamente l'inapplicabilità del presupposto soggettivo del § 1309, comma 1, frase 1, BGB alle coppie dello stesso sesso in forza del rinvio al *Registerstatut* – ossia al diritto sostanziale dello Stato in cui il matrimonio viene registrato – operato dall'art. 17b, comma 4, EGBGB; nello stesso senso EAD., *Eheöffnungsumsetzungsgesetz*, cit., p. 851, la quale osserva che il § 1309, comma 3, BGB «war von Anfang an Makulatur» (era lettera morta fin dall'origine). Sul regime transitorio dei matrimoni omosessuali contratti all'estero anteriormente al 1° ottobre 2017, v. EAD., *Statuswechsel*, cit., p. 1993 ss., ove si argomenta che, con l'abrogazione della clausola di limitazione degli effetti prevista dall'art. 17b, comma 4, EGBGB nella versione previgente – in forza della quale le unioni omosessuali straniere non potevano produrre nell'ordinamento tedesco effetti superiori a quelli riconosciuti alla *Lebenspartnerschaft* di diritto interno – il legislatore ha segnalato la propria rinuncia a ricondurre tali unioni ai parametri del diritto nazionale, sicché un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero deve essere qualificato, quantomeno a decorrere dal 1° ottobre 2017, come matrimonio a pieno titolo nell'ordinamento tedesco, senza necessità di ricorrere alla procedura di conversione ex § 20a LPartG. Il contesto sistematico dell'abrogazione è illustrato da P. MANKOWSKI, *Neue Gesetze im deutschen Internationalen Ehe- und Eheverfahrensrecht*, in *NJW*, 2019, p. 471, il quale osserva che l'*Eheöffnungs-Umsetzungsgesetz* del dicembre 2018 si è reso necessario proprio perché l'*Ehe für alle* del luglio 2017 era stato un provvedimento di indirizzo politico privo delle necessarie conseguenze sul piano internazionalprivatistico, e che la soppressione del comma 3 del § 1309 BGB – insieme alla codificazione delle regole di conflitto per il matrimonio egualitario nell'art. 17b EGBGB nella versione novellata – costituisce una di quelle «Mühen der Ebene» (inevitabili fatiche della fase di attuazione) che il legislatore avrebbe dovuto affrontare già nel 2017; v. altresì, dello stesso autore, il commento alla struttura complessiva delle modifiche all'art. 17b EGBGB introdotte dalla medesima legge di attuazione (*Umsetzungsgesetz*), *ivi*, p. 470 s., ove si sottolinea come la scissione del concetto di matrimonio nel diritto internazionale privato tedesco – con le coppie dello stesso sesso ancorate al luogo di registrazione ex art. 17b, comma 1, EGBGB anziché alla nazionalità dei nubendi ex art. 13, comma 1, EGBGB – sopravviva alla riforma del 2018 e continui a generare frizioni con la nozione di matrimonio accolta negli strumenti europei di diritto internazionale privato, in particolare nel regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi.

cittadinanza dei nubendi¹⁰⁵. Poiché il presupposto applicativo del § 1309 BGB è che il nubendo sia soggetto a una legge straniera quanto alle condizioni di validità del matrimonio, l'assoggettamento del matrimonio egualitario alla *lex fori* esclude in radice l'obbligo di presentazione del certificato di capacità matrimoniale straniero¹⁰⁶. In altri termini, la coppia straniera dello stesso sesso viene equiparata ai cittadini tedeschi ai fini procedurali della celebrazione, evitando le complessità burocratiche e i potenziali dinieghi dei Paesi d'origine. Tuttavia, tale soluzione non è esente da criticità sistematiche e tensioni con i principi di diritto internazionale privato tradizionale. Sebbene l'esenzione dal § 1309 BGB favorisca lo *ius connubii* e la libertà matrimoniale, essa consapevolmente accetta il rischio della creazione di rapporti «zoppicanti». La dottrina ha evidenziato come questa «nazionalizzazione» del criterio di collegamento per le coppie omosessuali rappresenti una rottura rispetto al modello distributivo basato sulla cittadinanza, giustificata da un interesse politico-materiale di promozione dell'uguaglianza, ma problematica sotto il profilo della coerenza sistematica¹⁰⁷. Mentre per le coppie eterosessuali straniere il § 1309, comma 2, BGB prevede un procedimento davanti al Presidente della corte d'appello territorialmente competente (*Oberlandesgericht*, OLG) – volto ad esonerare il nubendo dall'obbligo di presentare il certificato di capacità matrimoniale e a verificare tanto le condizioni di validità del matrimonio secondo il

¹⁰⁵ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rn. 18: ove si osserva che, poiché la costituzione del matrimonio egualitario in Germania è in ogni caso soggetta, in forza del rinvio al diritto sostanziale (*Sachnormverweisung*) dell'art. 17b EGBGB, alle norme materiali tedesche, il § 1309 non trova applicazione; N. SCHROTH, *Spezial-Kollisionsnormen im internationalen Eheschließungsrecht. Eine vergleichende Untersuchung*, Tübingen, 2024, pp. 31 s., ove si precisa che la costituzione del matrimonio egualitario in Germania viene così disciplinata, ai sensi dell'art. 17b, comma 4, frase 1, in combinato disposto col comma 1, frase 1 EGBGB, dalle norme sostanziali dello Stato in cui avviene la registrazione. Sulla *ratio* dell'ancoraggio al luogo di registrazione – scelto per assicurare che la norma di conflitto rinvii sempre a un ordinamento che conosce e disciplina positivamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, evitando il rischio che l'applicazione distributiva dell'art. 13, comma 1, EGBGB conducesse a ordinamenti stranieri contrari all'istituto – v. P. MANKOWSKI, *Das Gesetz über die «Ehe für alle»*, cit., p. 543 s., per il quale tale scelta è stata frutto di una scelta di politica legislativa e osserva che essa attribuisce alle coppie del medesimo sesso una forma di libertà di scelta indiretta del diritto applicabile, assente per le coppie eterosessuali con riguardo agli effetti del matrimonio. In senso critico rispetto alla persistenza del dualismo collisionale dopo l'*Ehe für alle*, B. RENTSCH, *EGBGB Art. 13*, in *Beck-Online Großkommentar zum Zivilrecht*, cit., (Stand: 1.8.2018), Rn. 37.1, la quale osservava che la qualificazione collisionale continuava a dipendere dalla composizione per sesso della coppia anziché dalla funzione dell'istituto, perpetuando una distinzione che l'apertura del matrimonio avrebbe dovuto eliminare.

¹⁰⁶ Il nesso logico è esplicitato da J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rnn.7 e 18. Il rinvio al solo diritto sostanziale tedesco (*Sachnormverweisung*) operato dall'art. 17b, comma 4, EGBGB – da distinguersi dal rinvio integrale (*Gesamtverweisung*), comprensivo delle norme di conflitto, di cui all'art. 13, comma 1, EGBGB – determina l'inapplicabilità del requisito soggettivo previsto dal comma 1 del § 1309 BGB.

¹⁰⁷ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rnn. 3 e 7; J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., § 11 Rn. 24. Il rischio di matrimoni «zoppicanti» viene consapevolmente accettato in quanto conseguenza sistematica della scelta legislativa a favore del *ius connubii*.

diritto straniero quanto la loro compatibilità con l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 13, comma 2, EGBGB e dell'art. 6 EGBGB¹⁰⁸ – per le coppie dello stesso sesso tale filtro viene meno in favore di un'applicazione diretta della *lex fori*.

In prospettiva comparatistica, l'approccio tedesco si discosta sensibilmente da quello di altri ordinamenti europei. In Francia, l'art. 202-1, comma 2, del *Code civil* – introdotto con la legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013 che ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso – adotta una logica di *favor matrimonii* «alternativo»: il matrimonio omosessuale è consentito se previsto dalla legge personale o dalla legge del luogo di residenza o di dimora abituale di almeno uno dei nubendi¹⁰⁹. L'Italia, con l'art. 32-bis della Legge 218/1995 (introdotto dal D.lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017), per la dottrina germanica ha optato invece per una via di «riqualificazione»: i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero da cittadini italiani producono nell'ordinamento italiano gli effetti dell'unione civile regolata dal diritto italiano, con la conseguenza che tali atti vengono ricondotti, sul piano collisionale, non alla disciplina del matrimonio bensì a quella delle unioni registrate¹¹⁰. Il modello tedesco, che assoggetta ogni aspetto della validità sostanziale del matrimonio egualitario contratto in Germania al diritto materiale del luogo di registrazione, garantisce la massima efficacia interna ma rinuncia alla funzione di «scudo» del § 1309 BGB contro il mancato riconoscimento all'estero.

In conclusione, l'esegesi del § 1309 BGB rivela una disposizione che, nata come strumento di controllo e coordinamento internazionale, si trova oggi a dover gestire la transizione verso modelli matrimoniali non universali. Se per le coppie eterosessuali straniere la norma continua a svolgere la sua funzione di filtro attraverso il procedimento di esenzione giudiziale e il controllo dell'ordine pubblico (*ordre public*), per le coppie omosessuali essa segna il confine di una scelta di campo ordinamentale¹¹¹. La deroga procedurale derivante dall'Art. 17b, comma 4, EGBGB trasforma il matrimonio egualitario per stranieri in un'isola di diritto materiale tedesco, risolvendo il problema

¹⁰⁸ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rnn. 46-75, con particolare riferimento ai Rnn. 54 e 60-62 quanto alla verifica dell'ordine pubblico nel procedimento di esenzione; J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., p. 91.

¹⁰⁹ N. SCHROTH, *Spezial-Kollisionsnormen*, cit., pp. 31-32; il testo legislativo di riferimento è la *Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe*, JORF n° 0114 du 18 mai 2013, p. 8253, texte n° 3, art. 1. Per il rapporto con l'ordine pubblico e l'analisi comparatistica v. in dettaglio N. SCHROTH, *Spezial-Kollisionsnormen*, cit., p. 322 ss.

¹¹⁰ N. SCHROTH, *Spezial-Kollisionsnormen*, cit., pp. 31 e 56 s.; il testo normativo di riferimento è l'art. 32-bis della legge 218/1995. Per la definizione dell'art. 32-bis come norma di «riqualificazione» (*Requalifizierungsnorm*) piuttosto che come norma di riconoscimento, v. *ivi*, p. 56 s., ove si osserva che tale disposizione comporta il trattamento del matrimonio egualitario, sul piano del diritto internazionale privato, alla stregua di un'unione civile.

¹¹¹ J. KRIEWALD, *BGB § 1309*, cit., Rn. 7 e 18.

burocratico della capacità matrimoniale al prezzo di una potenziale frammentazione dello *status* civile dei soggetti coinvolti nel panorama internazionale. Problema adesso risolto in ambito europeo dalla sentenza *Cupriak-Trojan*¹¹².

6. Le implicazioni della pronuncia *Cupriak-Trojan* per l'ordinamento italiano non possono essere valutate in astratto: esse dipendono dalla struttura concreta del sistema di riconoscimento che il legislatore italiano ha predisposto con la legge n. 76/2016 e con le norme di adeguamento del diritto internazionale privato introdotte dal d.lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017. La questione sistematica che si era lasciata aperta nel corso dell'analisi del piano oggettivo della pronuncia – se l'«equivalenza» richiesta dal punto 75 della sentenza sia equivalenza di effetti giuridici sostanziali ovvero equivalenza di forma e titolo – trova nel caso italiano il suo banco di prova più immediato.

Il quadro normativo di riferimento è definito dall'art. 32-bis della legge n. 218/1995, che stabilisce la conversione automatica: il matrimonio *same-sex* contratto all'estero da cittadini italiani produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. L'art. 32-quinquies estende il meccanismo alle unioni civili o istituti analoghi costituiti all'estero tra cittadini italiani. Sul piano della pubblicità, l'art. 134-bis del r.d. n. 1238/1939 prevede la trascrizione nel registro delle unioni civili. Si tratta di un sistema di *downgrading recognition*: con questa espressione si designa il meccanismo per cui un atto di stato civile validamente costituito all'estero viene riconosciuto nell'ordinamento del foro non nella forma giuridica propria dell'ordinamento di origine, bensì in una forma di rango inferiore prevista dal diritto interno, sicché l'atto straniero produce effetti, ma effetti diversi e tendenzialmente meno ampi di quelli che gli competerebbero secondo la legge che lo ha costituito¹¹³. Il titolo giuridico muta dunque nella qualificazione – da

¹¹² La soluzione adottata dalla sentenza ridimensiona, almeno con riferimento ai matrimoni egualitari contratti tra cittadini dell'Unione nell'esercizio della libertà di circolazione, la questione dell'opportunità di una riforma organica dell'art. 13 EGBGB. La proposta del *Deutschen Rat für Internationales Privatrecht* di estendere la *lex loci celebrationis* a tutte le condizioni sostanziali del matrimonio – abrogando contestualmente il regime speciale dell'art. 17b EGBGB e unificando così il trattamento collisionale a prescindere dalla composizione per sesso della coppia – è esaminata criticamente da D. COESTER-WALTJEN, *Die «Kinderehen»-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für das internationale Eheschließungsrecht?*, in *RebelsZ*, 87, 2023, p. 784 s., la quale conclude nel senso della preferibilità di una norma di conflitto bilaterale tradizionale, osservando che lo strumento dell'*ordre public* si è dimostrato sufficiente a contrastare i risultati inaccettabili senza necessità di norme speciali per singole categorie matrimoniali. Se questa conclusione conserva piena validità con riguardo ai matrimoni egualitari contratti in Stati terzi o tra soggetti non titolari della cittadinanza dell'Unione – ai quali la copertura dell'art. 21 Tratt. FUE non si estende –, essa perde invece rilievo pratico proprio nell'ambito che aveva originato le maggiori perplessità sistematiche, ossia quello dei matrimoni tra cittadini europei celebrati in uno Stato membro che li ammette.

¹¹³ L'espressione, di matrice anglosassone, è entrata nell'uso della dottrina italiana in connessione con l'art. 32-bis l. n. 218/1995. In senso critico, per la perdita di *status* che il meccanismo comporta per i rapporti genuinamente transnazionali, v. O. LOPES PEGNA, *Riqualficazione del matrimonio same-sex estero in*

matrimonio a unione civile –, con la conseguenza che il riconoscimento dello *status* familiare, pur non negato, è accordato in una forma di rango inferiore rispetto a quella propria dell'ordinamento di origine.

Tale meccanismo costituisce la risposta del legislatore italiano alla condanna inflitta dalla Corte EDU con la sentenza *Oliari e altri c. Italia* (sez. II, 21 luglio 2015), con la quale la Corte aveva accertato la violazione dell'art. 8 CEDU per l'assenza di qualsiasi quadro giuridico di riconoscimento delle unioni omosessuali stabili nell'ordinamento italiano¹¹⁴. La legge n. 76/2016, completata sul piano internazionalprivatistico dal d.lgs. n. 7/2017, ha dato attuazione a quell'obbligo positivo convenzionale. La medesima esigenza era stata anticipata, sul piano interno, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2014, che aveva sollecitato il legislatore a colmare il vuoto di tutela delle coppie i cui vincoli matrimoniali fossero stati sciolti per effetto della rettificazione di attribuzione di sesso, segnalando così – prima ancora della condanna convenzionale inflitta con *Oliari* – l'inadeguatezza del quadro normativo rispetto alle esigenze di tutela delle coppie dello stesso sesso¹¹⁵. Il parallelismo con il percorso polacco – in cui le pronunce *Przybyszewska*,

unione civile «italiana»: una soluzione irragionevole, in *Scritti in onore di Giovanni Furguele*, II, Mantova, 2017, pp. 101 e 103; EAD., *Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il «riordino» delle norme italiane di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 527 ss., spec. p. 551. Per un'accezione funzionale, che valorizza la capacità del meccanismo di garantire comunque una tutela giuridica effettiva, v. C. CAMPIGLIO, *La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 41. Per l'inquadramento dell'art. 32-bis tra le tecniche internazionalprivatistiche già note in altri ordinamenti, v. D. DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 1109. Sull'ambito soggettivo dell'art. 32-bis e sulla distinzione tra matrimoni riqualificati e matrimoni tra stranieri riconoscibili come tali, v. G. BIAGIONI, *Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. n. 7/2017*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 496 ss., spec. p. 498. Per l'adozione di meccanismi analoghi in altri ordinamenti europei che, al momento dell'entrata in vigore della rispettiva disciplina, non ammettevano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, v., in Svizzera, l'art. 45, par. 3, della legge di diritto internazionale privato (nella versione risultante dall'allegato alla l. 18 giugno 2004), che dispone il riconoscimento del matrimonio omosessuale straniero «quale unione domestica registrata»; in Germania, le decisioni emesse dal *Bundesgerichtshof* il 20 aprile e il 20 luglio 2016 (*FamRZ*, 2016, pp. 1251 e 1761 rispettivamente), che erano giunte in via interpretativa a un esito analogo prima dell'entrata in vigore della l. 26 giugno 2017 (*Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts*); v. A. DAVI, *Il riconoscimento delle situazioni giuridiche costituite all'estero nella prospettiva di una riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2019, p. 333, nota 24.

¹¹⁴ Corte EDU, sez. II, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*, ric. nn. 18766/11 e 36030/11, §§ 165 e 185. La Corte ha accertato che l'Italia aveva violato l'art. 8 CEDU nella sua dimensione positiva, non avendo predisposto alcun quadro giuridico di riconoscimento delle unioni omosessuali stabili; l'obbligo positivo così identificato ha costituito il fondamento convenzionale dell'intervento legislativo del 2016.

¹¹⁵ Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Foro it.*, 2014, c. 2674 ss., con note di R. ROMBOLI, *La legittimità costituzionale sul divorzio imposto: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice* e S. PATTI, *Il divorzio della persona transessuale: una sentenza di accoglimento che non risolve in problema*. Il raccordo tra questo precedente interno e il successivo obbligo positivo convenzionale accertato in *Oliari* è rilevato da Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11696, § 13.3, ove la Corte richiama entrambi i precedenti come presupposti sistematici dell'intervento legislativo del 2016.

Formela e *Andersen* hanno assolto una funzione analoga a quella di *Oliari* per l'ordinamento italiano, preparando l'intervento della Corte di giustizia con *Cupriak-Trojan* – illumina per contrasto la ragione per cui l'impatto della pronuncia del 2025 appare asimmetrico tra i due ordinamenti: l'Italia dispone già di un quadro di riconoscimento effettivo, la Polonia ne è ancora priva¹¹⁶.

Le implicazioni della sentenza *Cupriak-Trojan* per il sistema italiano si dispiegano esclusivamente nelle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione: ossia nei casi in cui entrambi i coniugi siano cittadini italiani e il matrimonio sia stato contratto in un altro Stato membro nell'esercizio della libertà di circolazione garantita dall'art. 21 Tratt. FUE, nel quale abbiano sviluppato o consolidato una vita familiare, e la trascrizione costituisca l'unico mezzo previsto dall'ordinamento italiano per il riconoscimento di quel matrimonio. Per i matrimoni egualitari contratti in Stati terzi, ovvero da cittadini di Stati terzi, l'art. 32-bis della legge n. 218/1995 continua a operare nella sua integralità, senza che la pronuncia del 2025 produca effetti diretti: in tali fattispecie, la copertura dell'art. 21 Tratt. FUE non si estende, e il sistema collisionale classico riprende integralmente a operare¹¹⁷. La distinzione non è priva di conseguenze pratiche: essa circoscrive il perimetro entro cui si pone la questione di compatibilità, e impedisce di generalizzare le conclusioni che seguono oltre i confini propri del diritto dell'Unione.

¹¹⁶ Il parallelismo è svolto in termini analoghi da M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?*, cit., § 6; R. CALVIGIONI, *La trascrizione del matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso: l'intervento della Corte di Giustizia coinvolge anche l'Italia?*, in *Fam. dir.*, 2026, p. 118.

¹¹⁷ Le tre condizioni cumulative su cui si fonda la regola decisoria della sentenza (come risultante dal dispositivo letto alla luce della motivazione) emergono da diversi passaggi della pronuncia: punto 39 (entrambi cittadini dello stesso Stato membro); punti 49, 54, 67 (matrimonio contratto durante l'esercizio della libera circolazione in un altro Stato membro, nel quale i coniugi abbiano sviluppato o consolidato una vita familiare); punto 72, nonché dispositivo (trascrizione quale unico mezzo di riconoscimento previsto dall'ordinamento richiesto: «la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco costituisce l'unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio, contratto in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia, sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative polacche»). V. altresì il punto 69, secondo cui «la trascrizione degli atti di matrimonio nel registro dello stato civile di tali Stati membri costituisce solo una delle modalità idonee a consentire un siffatto riconoscimento», e il punto 37, ove la Corte esclude espressamente l'applicabilità della Dir. 2004/38/CE alla fattispecie oggetto della decisione, collocando la situazione del coniuge cittadino di Stato terzo nell'ambito del diritto derivato e della giurisprudenza inaugurata dalla sentenza *Coman* (punti 44-45). Sulla terza condizione e sulla sua rilevanza per gli ordinamenti – come quello italiano – che dispongono di un istituto alternativo al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, v. M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia*, cit., pp. 537-539: «in capo agli Stati membri non sussiste l'obbligo di trascrivere un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, contratto in un Paese UE diverso, se esistono “altri mezzi per garantire (...) un riconoscimento del loro matrimonio nei confronti dei terzi”».

La compatibilità del meccanismo con il diritto convenzionale era stata affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11696/2018¹¹⁸. Il fondamento della conclusione risiedeva nel margine di apprezzamento che la giurisprudenza della Corte EDU – a partire dalla sentenza *Schalk e Kopf c. Austria* – riserva agli Stati contraenti in ordine alla scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive, nei limiti dello standard di tutela della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU. La l. n. 76/2016 avrebbe esercitato pienamente tale margine di discrezionalità legislativa, adottando un modello che, pur distinto dalla forma matrimoniale, realizza un'ampia equiparazione delle tutele mediante il rinvio alla disciplina codicistica del rapporto coniugale. La compatibilità convenzionale del *downgrading* trovava peraltro conferma implicita nella sentenza *Orlandi*, nella quale la Corte EDU aveva rilevato che sarebbe stato sufficiente, ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU, che le autorità italiane avessero trascritto i matrimoni *same-sex* contratti all'estero «at least as civil unions»: la violazione riscontrata riguardava dunque il vuoto giuridico totale anteriore all'entrata in vigore della l. n. 76/2016, non la scelta del modello di riconoscimento¹¹⁹.

La pronuncia del 2025 non travolge questa impostazione, ma la pone sotto una pressione sistematica che merita di essere valutata con precisione. Le due letture possibili divergono sul punto cruciale.

Da un lato, il sistema italiano supera il test di compatibilità con *Cupriak-Trojan* per una ragione strutturalmente decisiva: la condanna della Polonia è derivata non dalla diversità di titolo tra i regimi riservati alle coppie eterosessuali e a quelle dello stesso sesso, bensì dall'assenza totale di qualsiasi forma di riconoscimento giuridico delle seconde, con la conseguente esposizione delle coppie interessate a un «vuoto giuridico» idoneo a produrre «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato». Il sistema italiano non produce questo effetto: l'unione civile garantisce un riconoscimento effettivo e una tutela sostanzialmente equivalente a quella matrimoniale, sicché la coppia non è privata dello *status* familiare acquisito all'estero, ma ne fruisce con una qualificazione giuridica diversa. Il punto 69 della sentenza, che conferma la discrezionalità degli Stati

¹¹⁸ Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11696, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1442 ss, con nota di V. CAREDDA, *Matrimonio "misto": efficacia e trascrivibilità*; in *Fam. dir.*, 2019, p. 136 ss., con nota di M.L. SERRA, *Sulla trascrizione del matrimonio omosessuale estero e diritti fondamentali della persona*. Il fondamento convenzionale della decisione risiede in Corte EDU, sez. I, 24 giugno 2010, *Schalk e Kopf c. Austria*, ric. n. 30141/2004, §§ 61-63 e 108, sul riconoscimento della nozione di «vita familiare» alle coppie *same-sex* coabitanti in stabile relazione di fatto, *ivi*, § 94; e in *Oliari e altri c. Italia*, cit., §§ 165 e 185.

¹¹⁹ Corte EDU, sez. I, 14 dicembre 2017, *Orlandi e altri c. Italia*, cit., §§ 194-196 e 209-211. Sul margine di apprezzamento degli Stati in ordine alla trascrizione come matrimoni delle unioni omoaffettive contratte all'estero, confermato dall'assenza di consenso europeo in materia, v. *ivi*, § 205. Va altresì rilevato che al § 207 la Corte ha ammesso che ragioni di ordine pubblico possano giustificare misure dirette a scoraggiare i propri cittadini dall'eludere norme inderogabili, confermando che il margine di apprezzamento statale non è privo di contenuto sostanziale.

nella scelta delle modalità di riconoscimento ed esclude l'obbligo di trascrizione quando esistano alternative praticabili, depone nel medesimo senso¹²⁰. La portata del *downgrading* italiano sarebbe del resto, nella normalità dei casi, «perlopiù nominale»: matrimonio e unione civile producono tra le parti effetti ampiamente analoghi nel diritto italiano¹²¹.

Dall'altro, una lettura più rigorosa del punto 75 porterebbe a conclusioni diverse. La distinzione tra *Wirkungserstreckung* – estensione dello *status* nel suo contenuto originario – e *Gleichstellung* – riconduzione a un istituto funzionalmente equivalente del diritto interno – era già stata elaborata nella dottrina tedesca di diritto internazionale privato: la seconda è ammissibile soltanto quando lo Stato richiesto non disponga nel

¹²⁰ Va precisato, sul piano della teoria costituzionale europea, che la discrezionalità accordata agli Stati dal punto 69 non si fonda sulla mera titolarità della competenza in materia di stato civile – competenza che, nella giurisprudenza consolidata della Corte, costituisce una *compétence encadrée* il cui esercizio deve essere conforme al diritto dell'Unione – bensì sugli interessi sostanziali che quella competenza è chiamata a tutelare: la certezza giuridica dei registri, la coerenza del sistema interno di riconoscimento, l'effettività della tutela accordata. La distinzione non è meramente terminologica: la Corte valuta l'interesse sottostante, non la titolarità formale del potere. Come ha dimostrato L.D. SPIEKER, *Competence Confusions*, cit., pp. 670 e 680 s., la formula giurisprudenziale secondo cui gli Stati «must, when exercising that competence, comply with EU law» – applicata espressamente ai casi *Coman* e *Mirin* a p. 670, note 148 e 149 – esclude che la competenza statale, invocata in quanto tale, costituisca un interesse legittimo autonomo idoneo a giustificare deroghe al diritto primario; ciò che può rilevare è piuttosto l'obiettivo sostanziale perseguito tramite quella competenza, che la Corte valuta in applicazione del principio di proporzionalità. Applicando questa impostazione al caso italiano, l'argomento fondato sulla competenza statale in materia di stato civile non aggiunge, di per sé, valore giustificativo autonomo alle ragioni sostanziali – equivalenza degli effetti, effettività del riconoscimento – su cui la tesi della compatibilità *de lege lata* del meccanismo di cui all'art. 32-bis l. n. 218/1995 deve poggiare.

¹²¹ Nel senso che la riqualificazione operata dall'art. 32-bis ha una portata «perlopiù nominale, dato che nel nostro ordinamento matrimonio e unione civile producono tra le parti effetti analoghi», v. M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?*, cit., § 6; M. MELI, *Pluralità dei modelli familiari*, cit., p. 152 s. In senso potenzialmente convergente, sul piano del diritto interno, Corte cost., 22 febbraio 2024, n. 66, punto 3.1.4 del *Considerato in diritto*, ha affermato che il vincolo derivante dall'unione civile produce effetti «pur molto simili, ma non del tutto coincidenti e, in parte, di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio», escludendo l'«impellenza costituzionale di una parità di trattamento» sulla scorta della «obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto»; la pronuncia si muove tuttavia sul piano dei parametri costituzionali nazionali e non pregiudica la questione – distinta – se il divieto di discriminazione qualificato come principio imperativo del diritto dell'Unione al punto 70 di *Cupriak-Trojan* imponga, sul piano del primato del diritto europeo, la parità di titolo oltre che di effetti. Nella medesima direzione, con riguardo alla struttura bipartita dell'art. 32-bis – che, nella ricostruzione ivi proposta, non determina alcuna «trasformazione» del matrimonio in unione civile ma si limita ad assoggettarne gli effetti alla disciplina italiana, riconoscendone come presupposto necessario la valida formazione nello Stato di celebrazione, sicché il matrimonio dovrebbe essere trascritto «in quanto tale» nei registri dello stato civile –, v. D. DAMASCELLI, *La legge applicabile*, cit., pp. 1113-1115 e 1117, nonché nota 53, ove l'a. afferma esplicitamente che l'art. 32-bis «non incide sulla realtà della fattispecie», limitandosi a disciplinare gli effetti del matrimonio validamente costituito all'estero. In senso contrario, nel senso di un'autentica riqualificazione del matrimonio omosessuale in unione civile ai fini del diritto internazionale privato e sostanziale italiano – e non di mera regolazione degli effetti di un atto che rimarrebbe iscritto come matrimonio – v. N. SCHROTH, *Spezial-Kollisionsnormen*, cit., p. 100 s., ove l'a. precisa altresì che la valida costituzione dell'unione civile così riqualificata dev'essere verificata secondo la norma di conflitto dell'art. 32-ter, comma 1, l. n. 218/1995.

proprio ordinamento di un istituto corrispondente a quello di origine, mentre ove tale istituto esista, la riconduzione allo strumento alternativo non trova giustificazione nel diritto dello Stato di celebrazione e si espone alla censura del divieto di discriminazione¹²². Se il divieto di discriminazione, qualificato come principio imperativo del diritto dell'Unione, impone non soltanto l'equivalenza degli effetti sostanziali ma anche la parità formale del titolo giuridico, il meccanismo di conversione dell'art. 32-bis sarebbe esposto a censura indipendentemente dall'equiparazione sostanziale dei regimi. La coppia eterosessuale che ha contratto matrimonio all'estero ottiene la trascrizione del proprio atto come matrimonio; la coppia omosessuale ottiene la conversione in unione civile: una differenza che, nella misura in cui la sentenza qualifica il divieto di discriminazione come avente «carattere imperativo, in quanto principio generale del diritto dell'Unione», potrebbe non essere più giustificabile dalla sola equivalenza sostanziale dei due regimi. In questa prospettiva – già delineata in dottrina all'indomani di *Coman* – la Corte di giustizia si rivelerebbe «più esigente della Corte EDU»¹²³, affermando che i matrimoni tra persone dello stesso sesso non possono essere «degradati» in partenariati registrati, quand'anche i due regimi producano tra le parti effetti analoghi.

Il nodo interpretativo rimane aperto, e la sentenza non lo risolve. La formulazione del punto 75 è generica quanto basta per sostenere entrambe le letture: «equivalenza» può riferirsi agli effetti giuridici sostanziali – nel qual caso il sistema italiano regge – ovvero alla qualificazione formale del vincolo – nel qual caso il meccanismo di conversione è esposto a censura. A sostegno della prima lettura milita la struttura condizionale dell'intero obbligo di riconoscimento, che si attiva solo quando le modalità prescelte dallo Stato rendano «impossibile o eccessivamente difficile» l'attuazione dei diritti conferiti dall'art. 21 Tratt. FUE: condizione che il sistema italiano, garantendo un riconoscimento effettivo attraverso l'unione civile, non integra¹²⁴. A sostegno della seconda lettura milita

¹²² L. HÜBNER, *Die Integration der primärrechtlichen Anerkennungsmethode in das IPR*, cit., p. 113 s. L'a. aveva già prospettato, all'indomani di *Coman*, che gli ordinamenti che avessero optato per un modello di *downgrading* avrebbero potuto essere esposti a un sindacato più stringente da parte della Corte di giustizia, ove questa qualificasse il divieto di discriminazione come limite autonomo e non meramente accessorio rispetto alla libertà di circolazione (p. 128 s.): la pronuncia *Cupriak-Trojan* ha percorso precisamente questa traiettoria.

¹²³ L. LARRIBERE, *Vers la portabilité*, cit., p. 4.

¹²⁴ Un ulteriore argomento testuale a sostegno di tale lettura è ricavabile dalla struttura grammaticale del punto 75 della sentenza *Cupriak-Trojan*, che rivolge la clausola di non discriminazione allo Stato che abbia scelto «una modalità unica per il riconoscimento» dei matrimoni contratti nell'esercizio della libertà di circolazione: poiché l'ordinamento italiano non ha previsto una modalità unica in tal senso, bensì un meccanismo che combina trascrizione e riqualificazione degli effetti, la disposizione non risulterebbe applicabile nella sua lettura più rigorosa, a condizione che la modalità prescelta garantisca un'equivalenza sostanziale nel godimento del diritto di circolazione e soggiorno. In questo senso v. L. ACCONCIAMESSA, *La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di giustizia ha davvero sancito un obbligo generale di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato dell'Unione?*, in *Eurojus*, 2025, p. 9 s.

la qualificazione del divieto di discriminazione come principio imperativo del diritto dell'Unione e l'abbandono della clausola «ai soli fini» – della cui portata sistematica si è già detto – segnale di uno spostamento qualitativo nell'approccio della Corte¹²⁵.

Sul piano applicativo immediato, la questione che si pone è se, nelle fattispecie rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, il giudice o l'ufficiale di stato civile italiano sia già oggi tenuto a disapplicare l'art. 32-bis nella parte in cui impone la riqualificazione in unione civile, in forza del primato del diritto primario europeo. L'argomento a favore della disapplicazione si fonda sulla struttura stessa del meccanismo identificato dalla Corte: l'obbligo di riconoscimento non deriva da una norma di conflitto uniforme né da una tecnica di riconoscimento processuale autonoma, bensì esclusivamente dall'effetto diretto dell'art. 21 Tratt. FUE e dall'operatività del principio imperativo enunciato al punto 70 – fondamento che, come si è visto, giustifica altresì l'efficacia *erga omnes* della trascrizione – i quali prevalgono su qualsiasi disposizione nazionale incompatibile, compresa quella di cui all'art. 32-bis, nella misura in cui questa produca una differenziazione di titolo giuridico fondata sull'orientamento sessuale dei coniugi¹²⁶. Questa conclusione resta tuttavia condizionata all'interpretazione del punto 75 che si ritenga preferibile: se si accede alla prima lettura – equivalenza di effetti sostanziali sufficiente – l'obbligo di disapplicazione non si configura, giacché il sistema italiano garantisce già un riconoscimento effettivo. L'obbligo sorge, invece, ove si accolga la seconda lettura, nella quale la parità di titolo costituisce un requisito autonomo derivante dal carattere imperativo del divieto di discriminazione. In assenza di una pronuncia della Corte di giustizia che chiarisca questo punto, il giudice italiano che intenda percorrere questa via dispone dello strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Tratt. FUE, che nella fattispecie si rivelerebbe non soltanto appropriato ma sistematicamente necessario. Va del resto rilevato che la Corte, al punto 76 della sentenza *Cupriak-Trojan*, ha già chiarito che le disposizioni richiamate – artt. 20 e 21, par. 1, Tratt. FUE e artt. 7 e 21, par. 1, della Carta – sono di per sé sufficienti a conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative: con la conseguenza che il

¹²⁵ L'assenza, in *Cupriak-Trojan*, della clausola limitativa «ai soli fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione» – presente invece in *Coman* e *Stolichna obshtina* – è rilevata come segnale di discontinuità qualitativa da C.F. MAJER, *Anmerkung*, cit., p. 303 s.; L. LARRIBÈRE, *Vers la portabilité*, cit., p. 3 M. GRASSI, *Finché patria non ci separi?*, cit., § 4.

¹²⁶ Il fondamento dogmatico è ricostruito da C. MAYER, *Keine verfahrensrechtliche Anerkennung*, cit., p. 763 s., la quale precisa che l'obbligo di iscrizione nei registri nazionali non deriva da un riconoscimento processuale autonomo, bensì esclusivamente dal primato del diritto primario europeo sulle norme nazionali incompatibili.

giudice nazionale che non possa interpretare il proprio diritto in modo conforme è tenuto a disapplicare le disposizioni incompatibili¹²⁷.

Allo stato attuale della giurisprudenza, la tesi della compatibilità *de lege lata* appare più fondata: *Cupriak-Trojan*, interpretata nella sua *ratio*, non impone un modello uniforme di *status* familiare ma esige che nessuno Stato membro lasci il cittadino europeo privo di qualsiasi riconoscimento effettivo del vincolo contratto nell'esercizio della libertà di circolazione. Questa condizione il sistema italiano soddisfa¹²⁸. Rimane tuttavia aperta la questione se tale valutazione regga di fronte a un controllo più stringente, qualora la Corte di giustizia dovesse precisare – in sede di questione pregiudiziale sollevata da un giudice italiano – che il punto 75 impone la parità di titolo e non soltanto di effetti. La traiettoria inaugurata dalla sentenza *Cupriak-Trojan* rende tale evenienza sistematicamente plausibile, e la dottrina farebbe bene a non ritenerla definitivamente preclusa¹²⁹.

In sintesi: *de lege lata*, la tesi della compatibilità appare più fondata, nella misura in cui il sistema italiano garantisce un riconoscimento effettivo che esclude il «vuoto giuridico» censurato dalla sentenza; la questione se il punto 75 imponga altresì la parità di titolo – e non soltanto di effetti – rimane tuttavia aperta, e la traiettoria inaugurata da *Cupriak-Trojan* non consente di ritenerla definitivamente preclusa. Sul piano delle prospettive di riforma, la soluzione strutturalmente più coerente con la traiettoria della sentenza sarebbe una modifica chirurgica dell'art. 32-bis¹³⁰ – limitata alle fattispecie

¹²⁷ *Cupriak-Trojan*, punto 76, con richiamo a Corte giust., Grande Sezione, 17 aprile 2018, causa C-414/16, *Egenberger*, EU:C:2018:257, punti 78-79; e a Corte giust., Grande Sezione, 3 giugno 2025, causa C-460/23, *Kinsa*, EU:C:2025:392, punto 72.

¹²⁸ In questo senso già, con specifico riferimento alla compatibilità del sistema italiano con il principio convenzionale di continuità degli statuti familiari, D. DAMASCELLI, *La legge applicabile*, cit., p. 1151 s., il quale rileva che la limitazione introdotta dall'art. 32-bis non raggiunge la soglia della violazione dei diritti fondamentali in quanto la norma garantisce comunque «lo svolgimento del rapporto in un quadro giuridico definito e prevedibile» – configurando una «tutela per equivalente» – con la significativa avvertenza che tale argomento «probabilmente non sarebbe sufficiente» ove il matrimonio sia stato celebrato in uno Stato membro dell'Unione Europea, in ragione dell'operatività del principio della fiducia reciproca tra ordinamenti. Nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia non impone, *de lege lata*, il riconoscimento generalizzato dello *status* coniugale straniero come tale, ma conduce soltanto a una validità del vincolo ai fini dei singoli diritti connessi alla libera circolazione, lasciando ferme le norme di conflitto nazionali per tutti gli altri effetti, v. N. SCHROTH, *Spezial-Kollisionsnormen*, cit., pp. 86-89.

¹²⁹ Solleva dubbi sulla piena compatibilità del meccanismo di conversione di cui all'art. 32-bis l. n. 218/1995 con il punto 75 della sentenza *Cupriak-Trojan*, con specifica attenzione al profilo della parità di titolo rispetto alla mera parità di effetti, M. MELI, *Pluralità dei modelli familiari*, cit., pp. 151-153. Per la tesi opposta, secondo cui il sistema italiano soddisfa già la condizione di «una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto», rendendo inapplicabili al nostro ordinamento i principi della sentenza, v. R. CALVIGIONI, *La trascrizione del matrimonio contratto all'estero*, cit., p. 118.

¹³⁰ Di diverso avviso, nel senso che il sistema italiano soddisfa già le condizioni poste dalla sentenza e non è pertanto necessario alcun intervento normativo, R. CALVIGIONI, *La trascrizione del matrimonio contratto all'estero*, cit., p. 118; L. ACCONCIAMESSA, *La sentenza Wojewoda Mazowiecki*, cit., p. 9 s., il quale argomenta che il *downgrading* di cui all'art. 32-bis non produce i «seri inconvenienti di ordine amministrativo,

rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'Unione – che sostituisca il meccanismo di conversione con un obbligo di trascrizione come matrimonio. Una tale riforma è tecnicamente praticabile senza che ciò implichi l'introduzione del matrimonio egualitario nell'ordinamento interno: la distinzione tra obbligo di riconoscimento nell'ambito del diritto dell'Unione e obbligo di modifica del diritto interno è ormai acquisita dalla giurisprudenza europea e consentirebbe di intervenire in modo mirato, senza alterare la struttura del diritto di famiglia italiano¹³¹. In assenza di tale intervento legislativo, la questione sarà verosimilmente rimessa alla Corte di giustizia in via pregiudiziale da un giudice italiano investito di una domanda di trascrizione come matrimonio: in quella sede, la Corte sarà chiamata a precisare se il punto 75 di *Cupriak-Trojan* imponga la parità di titolo oltre che di effetti, e se il meccanismo di conversione dell'art. 32-bis risulti compatibile con il divieto di discriminazione qualificato come principio imperativo del diritto dell'Unione. È questa la questione sistematica che la pronuncia del 2025 lascia in eredità all'ordinamento italiano.

L'analisi si propone di dimostrare, su due piani distinti: che la pronuncia del 2025 non si esaurisce nell'applicazione di un orientamento consolidato, ma introduce uno spostamento qualitativo nell'approccio della Corte – dal riconoscimento funzionale, circoscritto all'esercizio della libertà di circolazione, al riconoscimento dello status matrimoniale in quanto tale, con effetti tendenzialmente generalizzati nell'ordinamento di ricezione – e che il meccanismo di conversione previsto dall'art. 32-bis della legge n. 218/1995, pur compatibile *de lege lata* con i principi affermati dalla sentenza, è esposto a una pressione sistematica che pone all'ordinamento italiano una questione interpretativa ancora aperta, destinata a trovare soluzione – in assenza di un intervento legislativo – nella sede del rinvio pregiudiziale.

7. La questione lasciata aperta dall'analisi precedente – se l'«equivalenza» imposta dal punto 75 attenga alla parità degli effetti giuridici sostanziali o alla parità formale del

professionale e privato» individuati dalla Corte come fondamento dell'obbligo di riconoscimento, e che il sistema italiano soddisfa già la condizione di equivalenza di cui al punto 75 della sentenza, rendendo inapplicabile alla fattispecie italiana la terza condizione del dispositivo.

¹³¹ La distinzione è enunciata con identica formula in *Cupriak-Trojan*, punto 61: «[L'obbligo di riconoscimento] non comporta l'obbligo, per detto Stato membro, di prevedere, nella normativa nazionale, l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale obbligo è circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti nello Stato membro ospitante in conformità della normativa di quest'ultimo, e ciò ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti a tali cittadini dal diritto dell'Unione»; v. già *Coman e a.*, cit., punto 45, in termini sostanzialmente identici. In dottrina, M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia*, cit., p. 538: «non sussiste, infatti, alcun obbligo, per lo Stato membro ospitante, di introdurre nel proprio ordinamento istituti giuridici idonei a recepire quegli *status* acquisiti in altro Stato membro e non conosciuti all'interno dello stesso Stato, se non al solo fine di garantire l'esercizio dei diritti che derivano dal diritto dell'Unione».

titolo – è destinata, in assenza di un chiarimento pregiudiziale, a restare controversa sul piano applicativo. Oltre questo profilo, tuttavia, la sentenza *Cupriak-Trojan* pone una questione di ordine sistematico che si colloca su un piano distinto: quello del significato che la cittadinanza europea assume come principio organizzativo dello spazio giuridico europeo, al di là della singola fattispecie transnazionale.

Luigi Moccia ha elaborato nel corso di circa un ventennio una concezione della cittadinanza europea come misura di integrazione e convergenza tra ordinamenti tra loro distinti, fondata su una condivisa unità di valori, principi e diritti fondamentali e sulla centralità del soggetto-persona quale asse attorno al quale si articolano i diversi livelli di rilevanza normativa, capace di operare come «diritto-ponte» che mette in comunicazione ordinamenti tra loro diversi senza annullarne le specificità¹³². È in questa prospettiva che il punto 70 della sentenza acquista un rilievo sistematico autonomo: la qualificazione del divieto di discriminazione fondato sull'orientamento sessuale come principio dotato di «carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell'Unione» esprime quella centralità della persona che, nell'elaborazione di Moccia, costituisce il fondamento assiologico dell'ordinamento dell'Unione, indipendentemente dalle specificità legislative di ciascuno Stato membro¹³³. La cittadinanza non vi appare come mero derivato della nazionalità né come fascio di posizioni soggettive connesse alla mobilità, ma come valore riferito alla persona in quanto tale, anteriore alla sua qualificazione come categoria politico-istituzionale: una costruzione che la sentenza traduce in vincolo giuridico imperativo per gli ordinamenti nazionali, indipendentemente dalle scelte legislative di ciascuno Stato membro.

La convergenza non è tuttavia perfetta. La Corte, al punto 69, riconosce agli Stati un margine di discrezionalità quanto alle modalità di riconoscimento, limitandosi a neutralizzarne gli effetti discriminatori quando questi ostacolano l'esercizio della libertà di circolazione. La logica sottesa a questa impostazione rispecchia quella che Moccia descrive come la condizione strutturale di ogni ordinamento plurale: che i diversi cerchi di

¹³² L. MOCCIA, *Dalla comparazione alla integrazione giuridica: la via della cittadinanza europea*, in *Cittadinanza eur.*, 2015, p. 28, ove il diritto dell'Unione è descritto come «diritto-ponte» capace di mettere a fattore comune valori, regole e principi nel quadro di un ordinamento integrante i singoli ordinamenti nazionali: «tra loro diversi, ma non più “estranei” gli uni rispetto agli altri, bensì messi tra loro in comunicazione attraverso l'ordinamento ponte dell'Unione». La medesima immagine del ponte, elaborata a partire dal racconto di Orhan Pamuk sull'esperienza del Bosforo come punto di osservazione dal quale le due sponde possono essere colte simultaneamente senza essere confuse, è ripresa in ID., *Legal comparison and European law: or the paradigm shift from a territorial to a spatial viewpoint, in the prospect of an open and cohesive society based on European citizenship as model of plural and inclusive citizenship*, in *Cittadinanza eur.*, 2017, p. 29 s.

¹³³ L. MOCCIA, *La “cittadinanza europea” come “cittadinanza differenziata” a base di un sistema ‘multilivello’ di diritto privato*, in *Cittadinanza eur.*, p. 59 ss.; ID., *Cittadinanza europea e spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Cittadinanza eur.*, pp. 128 e 132. Nella medesima direzione, con specifico riferimento alla cittadinanza europea come paradigma di «società aperta e coesiva» fondata su pluralismo, non-discriminazione e solidarietà, v. ID., *Legal comparison and European law*, cit., p. 35.

rilevanza normativa, pur distinti nelle loro specificità, siano tra loro concentrici e facciano perno su un medesimo asse, quello del soggetto-persona. Nella teoria della «cittadinanza civile» sono state prospettate soluzioni più radicali – segnatamente, una cittadinanza fondata sulla residenza stabile e sganciata dalla nazionalità – che implicavano un ridimensionamento più incisivo delle prerogative statali in materia di *status personale*¹³⁴. Si tratta, nondimeno, di una differenza di grado più che di direzione: entrambi i percorsi muovono verso una progressiva relativizzazione della sovranità statale sullo *status personale*; la Corte percorre questa traiettoria con la cautela propria del dialogo giudiziario con gli ordinamenti nazionali, ma la direzione è la medesima.

La questione se il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati rappresenti un limite strutturale o una fase transitoria non trova risposta definitiva nella pronuncia del 2025. *Cupriak-Trojan* suggerisce tuttavia una direzione: la cittadinanza europea tende a operare, nella giurisprudenza della Corte, non come mero fascio di posizioni soggettive connesse alla mobilità, ma come attributo della persona in quanto tale, il cui contenuto si arricchisce progressivamente a scapito delle prerogative statali in materia di *status civile*. È questa, nella prospettiva di Moccia, la cifra propria di un'Europa dei cittadini: non l'uniformazione degli ordinamenti, ma la loro coerenza attorno all'asse dei diritti fondamentali della persona. Se *Cupriak-Trojan* costituisca un passo decisivo in quella direzione, o soltanto un ulteriore tassello di un processo ancora lontano dal proprio compimento, dipenderà dalla risposta che la Corte darà alle questioni che la sentenza stessa lascia aperte¹³⁵.

¹³⁴ L. MOCCIA, *Dalla comparazione alla integrazione giuridica*, cit., p. 26, ove la cittadinanza europea è descritta come «anello di congiunzione tra territori di residenza e spazio di appartenenza comune, ossia tra l'ordine (politico) internazionale dei rapporti tra stati sovrani e l'ordine (assiologico) costituzionale dei rapporti tra valori condivisi o suscettibili di condivisione». Nella prospettiva di un superamento della cittadinanza europea dalla sua originaria dimensione meramente negativa – fondata sul divieto di discriminazione in ragione della nazionalità – verso posizioni giuridiche positive direttamente fondate sulla Carta dei diritti fondamentali, v. ID., *Legal comparison and European law*, cit., p. 38; ID., *La «cittadinanza europea» come «cittadinanza differenziata»*, cit., p. 68. Sul progressivo incidere della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza statale in materia di cittadinanza e sulla trasformazione dello *status europeo* in parametro di legittimità per l'esercizio di tali competenze, v. L.-J. WAGNER, *The Disruptive Influence of EU Law in Nationality Matters*, cit., p. 627 ss.

¹³⁵ L. MOCCIA, *Dalla comparazione alla integrazione giuridica*, cit., p. 24 s., ove il principio della «vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti» – enunciato dalla Corte di giustizia già nella sentenza *Van Gend en Loos* del 1963 – è assunto come chiave di volta della costruzione di una *civitas europea* «fondata sul nesso tra cittadinanza, principi democratici e pienezza di soggettività nel rispetto dei diritti fondamentali della persona»; ID., *La «cittadinanza europea» come «cittadinanza differenziata»*, cit., p. 69. Sul carattere processuale e non definitivo di tale costruzione, v. ID., *Cittadinanza europea e spazio di libertà*, cit., p. 134, ove la cittadinanza europea, «in quanto cittadinanza post-nazionale», è orientata verso uno spazio comune in cui edificare «una piattaforma di obiettivi e orientamenti per una coesione e integrazione economica e sociale tra le popolazioni dei paesi membri dell'Unione»: il lessema *piattaforma* esprime con esattezza l'idea di un assetto in divenire, coerente con la lettura qui proposta di *Cupriak-Trojan* come tassello di un processo orientato ma non compiuto.

La vicenda *Cupriak-Trojan* offre, in ultima analisi, una conferma di quella dinamica che Rudolf von Jhering aveva identificato come il meccanismo generativo dell'evoluzione giuridica: il diritto non si consolida per forza propria, ma attraverso la lotta che i singoli conducono per il riconoscimento delle loro posizioni soggettive. Nella prospettiva di Jhering, questa lotta non è un atto meramente egoistico, ma un contributo necessario all'integrità dell'ordine giuridico complessivo: «la lotta per il diritto è un dovere del soggetto verso se stesso e verso la società»¹³⁶. I sigg. Cupriak-Trojan e Trojan, percorrendo tutti i gradi del giudizio amministrativo polacco fino al rinvio pregiudiziale, hanno compiuto esattamente questo: non si sono rassegnati alla «via di fatto» dell'acquiescenza, ma hanno impugnato il rifiuto di trascrizione davanti agli organi giurisdizionali, contribuendo con la loro vicenda individuale alla formazione di un principio di portata generale, vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione. La sentenza del 25 novembre 2025 è il frutto di questa lotta, ed è al tempo stesso la misura della posta in gioco: non la sola trascrizione di un atto di matrimonio in un registro, ma la definizione del contenuto minimo dello *status* di cittadino europeo come attributo stabile e «portabile» della persona nell'intero spazio dell'Unione. La cittadinanza europea, che Moccia descrive come «diritto-ponte» tra ordinamenti distinti e Jhering aveva prefigurato come arena civica dell'esercizio dei diritti fondamentali, si rivela in questo caso nelle sue due dimensioni inscindibili: strumento di integrazione tra sistemi e garanzia della persona come soggetto irriducibile ai confini dell'appartenenza nazionale.

Campobasso, aprile 2026.

¹³⁶ R. VON JHERING, *Der Kampf um's Recht*, 11^a ed., Wien, 1894, p. 1 (tesi fondamentale); pp. 20-21 (doppio dovere del titolare del diritto); p. 52 («Jeder ist ein geborner Kämpfer um's Recht im Interesse der Gesellschaft»). Il motto posto in epigrafe all'opera è «Im Kampfe sollst du dein Recht finden». Di recente, tale impostazione è stata riletta in termini di costruzione «dal basso» del diritto, quale esito della rivendicazione delle posizioni soggettive e della loro proiezione nell'ordine oggettivo; cfr. P. FEMIA, *Sei anni di cammino, sette di divenire*, Bologna, 2024, pp. 12 s. e 16; ID., *Sentimento e moltitudine*, Bologna, 2024, pp. 23 e 31s.

Abstract

Il contributo analizza la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2025 (causa C-713/23, *Cupriak-Trojan*), con la quale la Corte ha affermato l'obbligo degli Stati membri di riconoscere e trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto da propri cittadini nell'esercizio della libertà di circolazione in un altro Stato membro, qualora la trascrizione costituisca l'unico mezzo di riconoscimento effettivo previsto dall'ordinamento nazionale. La pronuncia è esaminata nella sua collocazione sistematica all'interno di una sequenza giurisprudenziale coerente – *Coman* (2018), *Stolichna obshtina* (2021), *Mirin* (2024) – rispetto alla quale introduce sviluppi originali su tre piani distinti: soggettivo, con l'estensione della tutela alle coppie in cui entrambi i coniugi siano cittadini dell'Unione; oggettivo, con il superamento del limite del riconoscimento funzionalmente orientato attraverso l'affermazione di un obbligo di trascrizione dagli effetti tendenzialmente *erga omnes*; e dei diritti fondamentali, con la qualificazione espressa del divieto di discriminazione fondato sull'orientamento sessuale come principio imperativo del diritto dell'Unione. L'analisi si estende al contesto ordinamentale tedesco in cui il matrimonio fu celebrato, con particolare riguardo all'evoluzione dalla *Lebenspartnerschaft* all'*Ehe für alle* e al regime del § 1309 BGB in combinato disposto con l'art. 17b EGBGB. Viene quindi esaminata la compatibilità del meccanismo italiano di *downgrading recognition* di cui all'art. 32-bis della legge n. 218/1995 con i principi affermati dalla sentenza, rilevando come il sistema italiano garantisca *de lege lata* un riconoscimento effettivo sufficiente a escludere il «vuoto giuridico» censurato dalla Corte, pur restando esposto a una pressione sistematica in ordine alla parità di titolo giuridico che potrebbe trovare soluzione soltanto attraverso un rinvio pregiudiziale o un intervento legislativo mirato. Il lavoro si conclude con una riflessione sulla cittadinanza europea come principio organizzativo dello spazio giuridico dell'Unione, intesa come «diritto-ponte» tra ordinamenti distinti capace di garantire la continuità dello *status* personale del cittadino senza imporre l'uniformazione degli ordinamenti nazionali.

This article analyses the Grand Chamber judgment of the Court of Justice of the European Union of 25 November 2025 (Case C-713/23, *Cupriak-Trojan*), in which the Court held that Member States are obliged to recognise and record in their civil *status* registers a same-sex marriage contracted by their nationals in the exercise of free movement in another Member State, where registration constitutes the sole means of effective recognition provided for by the national legal order. The judgment is examined within its systematic context, as part of a coherent line of case law – *Coman* (2018), *Stolichna obshtina* (2021), *Mirin* (2024) – in relation to which it introduces original developments on three distinct levels: subjectively, by extending protection to couples in which both spouses hold Union citizenship; objectively, by going beyond function-oriented recognition and affirming a registration obligation with effects that are by nature *erga omnes*; and in the sphere of fundamental rights, by expressly characterising the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as a mandatory principle of Union law. The analysis covers the German legal context in which the marriage was celebrated, with particular attention to the evolution from the *Lebenspartnerschaft* to the *Ehe für alle* and to the regime of § 1309 BGB read in conjunction with

Article 17b EGBGB. The article then examines the compatibility of the Italian *downgrading recognition* mechanism under Article 32-bis of Law No. 218/1995 with the principles laid down by the judgment, concluding that the Italian system provides, *de lege lata*, effective recognition sufficient to preclude the «legal vacuum» censured by the Court, while remaining exposed to systematic pressure as regards equality of legal title – a question that may ultimately be resolved only through a preliminary reference or targeted legislative intervention. The article closes with a reflection on European citizenship as an organising principle of the Union’s legal space, conceived as a legal «bridge» between distinct national orders capable of ensuring the continuity of the individual’s personal status without imposing uniformity upon national legal systems.

Keywords

Matrimonio egualitario – Libertà di circolazione – Riconoscimento degli *status* familiari – Cittadinanza europea.

Same-sex marriage – Freedom of movement – Recognition of family *status* – European citizenship.